Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.lgs 231/01

PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

(redatto in attuazione della Legge 190/2012 s.m.i. e secondo quanto previsto nel "Piano Nazionale Anticorruzione" (PNA) 2022, nell'Aggiornamento 2023 e nella Delibera ANAC n. 1134/2017).

Rev.	Oggetto	Approvazione	Data
01	Piano di Prevenzione della Corruzione	**AU**	**20.11.2014**
02	Piano di Prevenzione della Corruzione Rivisitazione catalogo reati	**AU**	**29.05.2015**
03	Piano di Prevenzione della Corruzione Aggiornamento del PNA	**AU**	**29.01.2016**
04	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**31.01.2017**
05	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento annuale	**AU**	**29.01.2018**
06	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento annuale	**AU**	**31.01.2019**
07	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**30.01.2020**
08	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**30.03.2021**
09	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**26.04.2022**

10	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**30.03.2023**
11	Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza – Aggiornamento	**AU**	**30.01.2024**

SOMMARIO

DEFINIZIONI 5
PREMESSE 8
1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO 9
1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione della corruzione 9
1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione applicate alle Società in controllo pubblico e alle Società *in house* 12
1.3 Funzioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 15
1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione 16
1.5 Il processo di adozione del PPCT 18
2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE 20
2.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione 20
2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica 21
2.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 22
2.4 Il Coordinamento Soci 24
2.5 Comitato Tecnico 25
3. CONTESTO ESTERNO 26
4. CONTESTO INTERNO 27
4.1 L'attività della società nell'ambito dello svolgimento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti 28
4.2.1 Il sistema di raccolta 29
4.2.2 Impianti di Isontina Ambiente 29
4.2.3 Smaltimento presso il termovalorizzatore di Trieste 31
5. APPROCCIO METODOLOGICO 32
5.1 Il "rischio" 32
5.2 Analisi del contesto 33
5.3 Valutazione del rischio 36
5.4 Trattamento del rischio 38
5.5 Monitoraggio e riesame 39
5.6 Consultazione e comunicazione 39
6. CATALOGO REATI 39
6.1 Peculato (art. 314 C.P.) 40
6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.) 40
6.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis C.P.) 40
6.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P.) 40
Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000. 40
6.5 Concussione (art. 317 C.P.) 41
6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.) 41
6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.) 41
6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.) 41
6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.) 42
6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.) 42
6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.) 42
6.12 Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 C.P.) 43
6.13 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 C.P.) 43
6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.) 43
6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 C.P.) 43
6.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.) 44

6.18 Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.) 45
6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.) 45
6.20 Astensione dagli incanti (art. 354 C.P.) 45
6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P.) 45
6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.) 46
6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile) 46
6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile) 47
7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA ISA 47
7.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE 48
7.1.1 Conflitto d'interesse 48
7.1.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi 49
7.1.3 Codice di comportamento e sistema disciplinare 50
7.1.4 Rotazione dei dipendenti 52
7.1.5 Il *Pantouflage* 53
7.1.6 Patti d'integrità 56
7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. *whistleblowing*) 57
7.1.4 Misure ai sensi dell'art. 3, Legge 97/2001 61
7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione 62
7.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE 63
7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio 63
7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione 63
7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi 64
7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale 64
7.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione 64
7.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza 65
7.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza 67
7.2.2.3. Informatizzazione dei processi 68
8. TRASPARENZA 69
8.1 Contesto normativo di riferimento 69
8.2 Obiettivi e finalità 72
8.3 Responsabile per la trasparenza 72
8.4 Programma formativo 73
8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione 73
8.6 La Trasparenza nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti 74
8.7 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza 75
8.8 Alimentazione dei flussi informativi 76
8.9 Informatizzazione dei processi 76
8.10 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato" 76
8.11 Trasparenza e Tutela dei dati personali 78
8.12 Durata degli obblighi di pubblicazione 80
MONITORAGGIO 80
9. NORMATIVA DI SETTORE 81
9.1 La disciplina de servizi pubblici locali di rilevanza economica – D.Lgs. 201 dd. 23.12.2022 81
9.2 La gestione dei rifiuti nel Piano Nazionale Anticorruzione 81
9.3. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti 83
9.4 Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR) 84
9.5 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) 85
10. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA' ALLA NORMATIVA 87
11. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI 89
12. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012 91

DEFINIZIONI

Aree a rischio	Tutte quelle aree in cui opera il ISONTINA AMBIENTE ed in cui può delinearsi in termini effettivi e concreti il rischio di commissione dei reati in predicato nel D.Lgs 231/2001 e della L. 190/2012.
Codice di comportamento	Definisce, ad integrazione di quanto previsto dal DPR 62/2013 (Codice di comportamento dei Dipendenti Pubblici), l'insieme delle regole di condotta al cui rispetto sono tenuti tutti i destinatari (come sotto individuati)
Codice etico	Definisce l'insieme dei principi di condotta che rispecchiano particolari criteri di adeguatezza, coerenza, opportunità e correttezza in riferimento al contesto culturale, sociale e professionale in cui opera ISONTINA AMBIENTE
Collaboratori esterni	intesi quali i consulenti, i partner ed i fornitori
Consulente	Soggetto che agisce per conto e su incarico di ISONTINA AMBIENTE in funzione di un contratto o di un mandato e comunque di qualsiasi altro rapporto di collaborazione professionale
Destinatari	Tutti i dipendenti e gli stakeholder di ISONTINA AMBIENTE
Dipendenti	Soggetti aventi un rapporto di lavoro subordinato con il ISONTINA AMBIENTE
D.Lgs. 231/2001	Il Decreto Legislativo 231 del 08.06.2001, incluse tutte le successive modifiche e disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica
D.Lgs. 33/2013	Il Decreto Legislativo in materia di Trasparenza, emanato in forza della delega contenuta nella Legge 190/2012. Disciplina tutti gli obblighi di pubblicazione cui sono tenuti i soggetti in esso indicati, prevedendo, contestualmente, il diritto di ognuno di accedere a tali informazioni, attraverso gli istituti dell'accesso civico, semplice e generalizzato
D.Lgs. 201/2022	Il Decreto legislativo 201 del 23.12.2022 in merito al riordino della disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica
Fornitori	Soggetti che forniscono beni e servizi non professionali a ISONTINA AMBIENTE
Esponenti aziendali	Amministratori, sindaci, liquidatori, dirigenti, quadri e dipendenti di ISONTINA AMBIENTE
Incaricato di pubblico servizio **(art. 358 del C.P.)**	Colui il quale, a qualunque titolo, svolge un pubblico servizio. Per pubblico servizio è da intendersi un'attività disciplinata allo stesso modo della pubblica funzione, ma per l'incaricato non è previsto l'esercizio di poteri autoritativi o certificativi
Legge 190/2012	Legge in materia di prevenzione e repressione della corruzione nella Pubblica Amministrazione. Adottata sulla base della ratifica della Convenzione ONU del 2003 e della Convenzione di Strasburgo del 1999, provvede a delineare un sistema finalizzato alla prevenzione ed emersione dei fenomeni corruttivi attraverso l'azione coordinata di più soggetti, a livello centrale (ANAC) e locale (singole amministrazioni) al fine di creare un contesto sfavorevole al verificarsi di episodi corruttivi

Linee Guida	Linee Guida definite da Confindustria per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs 231/2001 approvate in data 7 marzo 2002, aggiornate in seguito il 31 Marzo 2008 e, da ultimo, nel Marzo 2014.
Modello organizzativo **O** **"Modello 231"**	Insieme delle procedure e degli strumenti che ISONTINA AMBIENTE ha adottato nella propria organizzazione aziendale, ragionevolmente idonei ad assicurare la prevenzione dei reati di cui al D.Lgs. 231/2001
Organi di Governo	Nel caso di ISONTINA AMBIENTE: Amministratore Unico
Organismo di vigilanza **("O.d.V.")**	Organismo interno preposto al controllo ed alla vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello ex D.Lgs. 231/2001, oltre che del suo aggiornamento
Organismo Indipendente di Valutazione **("OIV")**	Soggetto nominato dalla società. Ricopre un ruolo di controllo e vigilanza relativamente all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs. 33/2013 sul sito internet "Società Trasparente"
Partner	Controparti con cui ISONTINA AMBIENTE giunga a definire una qualsiasi forma di collaborazione contrattualmente definita e regolata
Procedura o Protocollo	Documento di attuazione del Modello di Organizzazione e Gestione e del Piano di prevenzione della corruzione e trasparenza Può sancire regole e principi di carattere generale (norme di comportamento, sanzioni disciplinari, principi di controllo interno, formazione del Personale) oppure riguardare specifiche aree a rischio (descrizione del processo, reati potenziali associabili, elementi di controllo applicabili, regole specifiche di comportamento, flussi informativi da e verso l'Organismo di Vigilanza
Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A.)	Il P.N.A. è il documento, licenziato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), finalizzato prevalentemente ad agevolare la piena attuazione delle misure legali ossia quegli strumenti di prevenzione della corruzione che sono disciplinati dalla Legge 190/2012.
Pubblica amministrazione	L'intera pubblica amministrazione inclusi i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio
Pubblico ufficiale **(art. 357 del C.P.)**	Il soggetto che esercita una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa. E' pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione della volontà della P.A. per mezzo di poteri autoritativi o certificativi
Piano di Prevenzione della Corruzione della Trasparenza **(PPCT)**	Piano adottato dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti individuati dalla legge, anche come documento integrato del Modello 231, che esplica il contesto in cui opera la società, le aree di attività in cui presenta rischi di episodi di corruzione, le misure adottate ritenute idonee al loro contrasto. Viene aggiornato annualmente entro il 31 gennaio (salvo proroghe specifiche)
Reati	Gli specifici reati a cui si applica la disciplina introdotta dal D. Lgs 231/2001 e dalla Legge 190/2012
Referenti	I soggetti all'interno di Isontina Ambiente che rispondono direttamente al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e Trasparenza

Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza **(RPCT)**	Soggetto interno alla società, scelto di norma tra i dirigenti, preposto all'attività di controllo sugli adempimenti in materia di anticorruzione e trasparenza. Redige il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza e gli aggiornamenti annuali dello stesso e lo sottopone all'organo di indirizzo per l'adozione
Rischio	Per "rischio" o "evento rischioso" si intende l'evento che, in relazione ai processi considerati potrebbe, anche solo potenzialmente, verificarsi
Sistema Disciplinare	Sistema che regola le condotte legate ai possibili casi di violazione del Modello, le sanzioni astrattamente comminabili, il procedimento di irrogazione ed applicazione della sanzione
Soggetti in Posizione Apicale	Le persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione della società o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia funzionale e finanziaria nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, a prescindere dalla qualifica contrattuale. (si veda anche art. 5, lettere a) e b) del D.Lgs. 231/2001)
Soggetti Sottoposti	Le persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui al precedente punto

ACRONIMI

ANAC	Autorità Nazionale Anticorruzione
ARERA	Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente
AUSIR	Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti
LAC	Legge Anticorruzione (Legge 190/2012)
PNA	Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato e adottato dall'Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC)
RPCT	Responsabile Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
PTPCT	Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
RPPCT	Rischio Piano Prevenzione Corruzione e Trasparenza
TITR	Testo Integrato in Tema Trasparenza (Delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019)
TUEL	Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali (D.Lgs. 267/2000)
TUSP	Testo Unico della società a partecipazione pubblica D. Lgs. 175/2016

PREMESSE

Isontina Ambiente S.r.l. (di seguito anche ISA o Società) svolge il Servizio Pubblico di Gestione Ambientale Integrata ossia raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilati, di *cleaning* urbano e di gestione degli impianti di smaltimento e trattamento, nei venticinque comuni della ex provincia di Gorizia (Capriva, Cormons, Doberdò del Lago, Dolegna del Collio, Farra d'Isonzo, Fogliano-Redipuglia, Gorizia, Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Medea, Moraro, Monfalcone, Mossa, Romans d'Isonzo, Ronchi dei Legionari, Sagrado, San Lorenzo Isontino, San Canzian d'Isonzo, San Floriano del Collio, San Pier d'Isonzo, Savogna d'Isonzo, Staranzano, Turriaco, Villesse, e Grado) e in tre comuni della ex provincia di Trieste (Monrupino, Duino Aurisina e Sgonico).

ISA è nata nel dicembre del 2010 con il contestuale conferimento del Ramo Ambiente da parte di IRIS – Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A.

Ad oggi è una società di capitali a totale partecipazione pubblica che opera in *house providing* attraverso un affidamento diretto concesso dall'Ente Territoriale di Governo (AUSIR) con una durata fino al 2035.

Le principali attività della Società sono:

- raccolta e trasporto dei RSU (Rifiuti Solidi Urbani) e delle frazioni riciclabili e del rifiuto secco residuo;
- trattamento dei rifiuti organici (FORSU e verde) attraverso la gestione del proprio impianto di compostaggio di Moraro;
- trattamento della frazione secca riciclabile (carta/cartone e plastica/lattine) presso l'impianto di selezione di Moraro (di proprietà della società);
- avvio a smaltimento della frazione secca residua del rifiuto presso il termovalorizzatore di Trieste;
- gestione dei Centri di Raccolta comunali e/o sovra comunali e delle isole ecologiche;
- attività accessorie di *cleaning* urbano (spazzamento, svuotamento dei cestini stradali, pronto intervento).

L'attenzione principale della Società è rivolta ai cittadini, dalla cui soddisfazione dipendono anche quelle dei Comuni e degli enti di controllo.

Fin dalla sua costituzione è stata organizzata per rispondere adeguatamente ai requisiti stringenti dettati dalla Comunità Europea per ottenere l'affidamento diretto di un Servizio Pubblico Locale, quale è la gestione dei rifiuti.

Tra le peculiarità richieste dalla norma comunitaria, emerge, in particolare, la marcata esistenza del "controllo analogo", inteso come "filosofia strategica" prima ancora che monitoraggio sull'operato.

La massima espressione di questa filosofia, oltre che nello Statuto di ISA, è testimoniata dalla previsione di due organismi: il “Coordinamento Soci” ed il “Comitato Tecnico”, il primo di carattere strategico e politico, il secondo di carattere tecnico-specialistico.

In particolare il “Coordinamento Soci” è sede di informazione, consultazione e discussione tra i Soci e di controllo dei Soci sulla Società circa l'andamento generale della medesima e sulla sua amministrazione. Per esercitare tale funzione, al “Coordinamento Soci” sono trasmessi tutti gli atti per i quali si renda necessaria una disamina e quelli per i quali è richiesto un parere preventivo.

Costituisce l'elemento catalizzatore degli atti di indirizzo dei Soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea.

Il “Comitato Tecnico” ha il compito di raccogliere le informazioni preventive, concomitanti e consuntive da ISA e riferire gli esiti al Coordinamento Soci.

Nel contesto sopra descritto si inserisce la Legge 190/2012, che vede coinvolte negli obblighi applicativi anche le società partecipate e loro controllate con le particolarità che di seguito vengono considerate.

1. QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO

1.1 La Legge 190/2012 di prevenzione della corruzione

La Legge n. 190 del 6 novembre 2012 (cosiddetta LAC) ha introdotto rilevanti misure volte alla prevenzione e alla repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione.

Detta Legge, ha introdotto nell’ ordinamento italiano un sistema organico di prevenzione della corruzione organizzato su due livelli:

(i) Livello nazionale – il Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) elaborato dall’Autorità nazionale Anticorruzione (ANAC), che costituisce atto di indirizzo per le singole amministrazioni pubbliche per la redazione del Pianto Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPCT);

(ii) Livello decentrato – Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e Trasparenza (PTPCT)- elaborato da ogni amministrazione pubblica alla luce delle indicazioni del PNA, ovvero misure di prevenzione della corruzione integrative di quelle adottate ex D.lgs. 231/2001, per gli altri soggetti di cui all'articolo 2-bis, comma 2, D.lgs. 14 marzo 2013, n. 33.

Tale articolazione mira ad assicurare, da un lato, uniformità interpretativa e d'indirizzo su tutto il territorio nazionale, dall'altro, l'adozione di strategie e misure anticorruzione ad hoc, calibrate sulle specifiche esigenze e problematicità delle strutture organizzative di riferimento.

La normativa anticorruzione è ispirata al raggiungimento di specifici obiettivi, quali:

- ✓ la riduzione delle opportunità di corruzione;
- ✓ l'aumento della capacità di monitorare gli atti che potrebbero generare la corruzione;
- ✓ la creazione di un contesto procedurale sfavorevole alla corruzione;
- ✓ il coinvolgimento di tutto il personale dell'apparato amministrativo nel contrasto della corruzione e dei fenomeni di mala amministrazione.

Il PNA è l'atto di indirizzo per l'applicazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza ed è strumento mediante il quale ANAC coordina l'attuazione delle strategie ai fini della prevenzione e del contrasto alla corruzione e all'illegalità nella pubblica amministrazione. In data 14.11.2022, ANAC ha licenziato il PNA 2022, riferito al triennio 2023-2025, il quale è stato da ultimo aggiornato con Delibera ANAC n. 605 del 19 dicembre 2023 (Aggiornamento 2023).

Di fondamentale rilevanza inoltre, nello spirito della Legge 190/2012, è la Trasparenza, concepita quale strumento finalizzato ad operare in maniera eticamente corretta, nonché volto a perseguire obiettivi di efficacia, efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, valorizzando al contempo l'*accountability* con i cittadini.

In attuazione a quanto statuito dalla Legge 190/12 sono stati emanati:

(i) il D. Lgs. 33/2013 che disciplina in materia di Trasparenza gli adempimenti previsti nei commi da 15 a 33 dell'art. 1 della Legge 190/2012;

(ii) il D. Lgs. 39/2013 che delinea le ipotesi di inconferibilità ed incompatibilità degli incarichi presso le pubbliche amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;

(iii) il D.P.R. 62/2013, che istituisce il nuovo Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del D.Lgs. 165/2001.

Il D.Lgs. 97/2016 ha successivamente apportato modifiche ed integrazioni tanto alla Legge 190/2012, tanto al D. Lgs. 33/2013.

Il particolare, il decreto di cui trattasi:

- ha introdotto il comma 2-bis all'art. 1 della Legge 190/2012, individuando a livello normativo i soggetti tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione, distinguendo gli stessi tra soggetti tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e soggetti che hanno la possibilità di introdurre misure integrative rispetto a quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231 del 8 giugno 2001;
- ha delineato l'ambito soggettivo di applicazione della disciplina della trasparenza, estendendo i relativi adempimenti anche a soggetti, di significativa soglia dimensionale, non tenuti ad applicare le misure di prevenzione della corruzione;
- ha introdotto il diritto di accesso civico generalizzato.

Ai sensi dell'art. 1, comma 2-bis, Legge 190/2012, introdotto dal D. Lgs. 97/2016, i soggetti individuati dall'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, sono fra i destinatari della normativa in materia di anticorruzione.
Fra i soggetti di cui al precedente art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 33/2013, figurano le società a controllo pubblico, così come definite dal D.Lgs. 175/2016.

L'art. 2, co. 1, lettera m) D. Lgs. 175/2016 (TUSP), definisce "società a controllo pubblico" le società in cui una o più amministrazioni pubbliche esercitano poteri di controllo ai sensi della lettera b) dello stesso articolo, dove per "controllo" si intende:

- la situazione descritta nell'articolo 2359 del codice civile, il quale dispone che "*sono considerate società controllate: 1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) le società in cui un'altra società dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) le società che sono sotto influenza dominante di un'altra società in virtù di particolari vincoli contrattuali con essa*";
- quando, in applicazione di norme di legge o statutarie o di patti parasociali, per le decisioni finanziarie e gestionali strategiche relative all'attività sociale è richiesto il consenso unanime di tutte le parti che condividono il controllo.

Nelle società *in house*, come Isontina Ambiente, il Socio pubblico svolge un controllo analogo a quello normalmente effettuato sui propri servizi, esercitando un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della società stessa.

In forza di tale peculiare rapporto di controllo, l'Autorità Nazionale Anticorruzione ha ritenuto che le società *in house* rientrino a pieno titolo nel novero delle società controllate, con conseguente assoggettabilità alla normativa in materia di anticorruzione e trasparenza.

Ad ulteriore conferma di tale impostazione, l'ANAC, con la Delibera n. 859/2019, ha espressamente statuito che la normativa in materia di anticorruzione e trasparenza è applicabile alle società in controllo pubblico anche nel caso in cui la partecipazione al capitale sociale di quest'ultima è "parcellizzata" in una pluralità di soci pubblici, la cui singola partecipazione non permette di esercitare il controllo ai sensi dell'art. 2359 cc, ma che complessivamente detengono una quota maggioritaria del capitale sociale. L'ANAC, pertanto, "*considera la partecipazione pubblica maggioritaria al capitale sociale quale indice presuntivo della situazione di controllo pubblico, con la conseguente applicabilità delle norme previste per le società a controllo pubblico nella l. 190/2012 e nel d.lgs. 33/2013*".

1.2 Le misure organizzative per la prevenzione della corruzione applicate alle Società in controllo pubblico e alle Società *in house*

L'Autorità Nazionale Anticorruzione si è più volte espressa al fine di dissipare i dubbi circa l'ambito di applicabilità della Legge 190/2012 e del D.Lgs. 33/2013 alle società in controllo pubblico.

Di particolare rilevanza a riguardo risulta la Determinazione ANAC n° 1134/2017, intervenuta a seguito dell'entrata in vigore del D.Lgs. 97/2016 e del TUSP in materia di società a partecipazione pubblica di cui al D. Lgs. 175/2016.

La suddetta determinazione rappresenta un autorevole strumento chiarificatore attraverso il quale sono state analiticamente affrontate le modalità di programmazione, di pubblicità e il contenuto delle misure anticorruzione che le società e gli enti in controllo pubblico sono tenuti ad adottare, evidenziando le opportune analogie e distinzioni rispetto agli adempimenti previsti a carico delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001.

Quanto all'adozione delle misure di prevenzione della corruzione, in ottemperanza al D. Lgs. 97/2016, l'Autorità anticorruzione ha distinto:

- le pubbliche amministrazioni (in senso stretto) di cui all'art. 1, comma 2, del D. Lgs. 165/2001, tenute ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC);
- i soggetti di cui all'art. 2-bis, comma 2, del D.Lgs. 33/2013, tenuti ad adottare misure integrative di quelle adottate ai sensi del D.Lgs. 231/2001, anche sotto forma di Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PPCT). Come anticipato, fra questi ultimi figurano anche le società in controllo pubblico e, di conseguenza, le società *in house*.

In un'ottica di semplificazione degli adempimenti, le società come Isontina Ambiente S.r.l possono dunque dedicare all'interno del documento illustrativo del MOG 231 una sezione specifica, facilmente identificabile, ove vengano illustrate misure idonee a prevenire fenomeni di corruzione.

La logica dell'impianto normativo di cui al D.Lgs. 231/2001 e quella risultante dalla Legge 190/2012 sono profondamente diverse: ad esse corrispondono forme di gestione e responsabilità opposte, ma complementari.

Mentre le misure di cui al D.Lgs. 231/2001 sono volte a prevenire la commissione di reati commessi nell'interesse o a vantaggio della società, le misure di cui alla Legge 190/2012 devono invece essere idonee ad evitare reati commessi in danno alla società stessa.

Premesso quanto sopra, ANAC ha ritenuto opportuno che venga assicurato un controllo coordinato della prevenzione dei rischi ex D.Lgs. 231/2001 e dei rischi di corruzione di cui alla Legge 190/2012, nell'ottica di ricomprendere nel novero dei controlli tutte le attività svolte dalla società e prevenire qualsiasi fenomeno di mala amministrazione e illegalità.

Infine, nonostante l'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione ex D.Lgs. 231/2001 non costituisca adempimento obbligatorio ai sensi della Legge 190/2012, ANAC ha vivamente raccomandato alle Società di provvedervi, richiedendo adeguata motivazione ove si decida in senso contrario.

Si evidenzia che ISA si è adeguata a tali prescrizioni adottando, in data 2 febbraio 2012, il proprio Modello di Organizzazione Gestione e Controllo ex D.Lgs. 231/2001, successivamente aggiornato in data 20 novembre 2014, 29 maggio 2015, 21 febbraio 2017, 9 agosto 2018, 31 maggio 2021 e, da ultimo, 14 luglio 2023 (quest'ultimo aggiornamento ha avuto ad oggetto le modifiche di trascinamento derivanti dall'entrata in vigore del D.Lgs. 36/2023 – cd. Decreto Whistleblowing – e dall'adozione del nuovo Regolamento Whistleblowing, relativo all'attivazione del canale di segnalazione interno); il presente Piano ne costituisce parte integrante.

Da ultimo, si necessita segnalare che nel corso del 2021, con il D.L. 9 giugno 2021, convertito dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, è stato introdotto nell'ordinamento, dall'art. 6 del citato decreto, il Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO). Questo rappresenta un nuovo documento di programmazione che deve essere adottato da tutte le pubbliche amministrazioni, con esclusione delle scuole di ogni ordine e grado e delle istituzioni educative, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il 31 gennaio di ogni anno.

A completamento del quadro normativo di riferimento vi è stata l'approvazione dei provvedimenti attuativi previsti dai commi 5 e 6 del citato articolo 6. In particolare, con il D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (GU Serie Generale n.151 del 30-06-2022) sono stati individuati gli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione. Il decreto 30 giugno 2022, n. 132 (GU Serie Generale n.209 del 07-09-2022) ha definito il contenuto del Piano, ivi incluse le modalità semplificate previste per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti.

Ai fini dell'approvazione del presente aggiornamento del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, con il Piano Nazionale Anticorruzione 2022, emanato con la Delibera del 14.11.2022, ANAC ha provveduto a fornire i necessari chiarimenti ai fini dell'ambito soggettivo di applicazione della disciplina prevista dal D.L. 80/2021 relativamente all'adozione del PIAO, stabilendo che le amministrazioni pubbliche, **le società in controllo pubblico e gli enti di diritto privato tenuti ad adottare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e le misure integrative del Modello di Organizzazione, Gestione e controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001, continuano a seguire le indicazioni metodologiche già elaborate dall'Autorità, attenendosi inoltre, anche per quanto concerne la trasparenza, a quanto previsto nella già citata delibera ANAC n. 1134/2017** e quindi non sono obbligati alla redazione del PIAO.

Come sopra evidenziato, il Modello Organizzativo ai sensi del D.Lgs. 231/2001 è stato aggiornato al 14.07.2023 per le parti trainate dall'entrata in vigore del D.Lgs. 24/2023 (cd. Decreto Whistleblowing) che, rivoluzionando completamente la disciplina in materia di segnalazione degli illeciti come disposta dalla Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha imposto, tra gli altri, agli enti del settore pubblico l'obbligo di adottare un canale di segnalazione interno degli illeciti, che trova apposita regolamentazione nel Regolamento Whistleblowing.

Le presenti misure anticorruzione, aggiornate per il triennio 2024-2026 ai sensi dell'Aggiornamento 2023 deliberato da ANAC, sono componenti integrative delle misure presenti nel Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231/01 in adozione.

Con Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023, ANAC ha adottato l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022. Detto Aggiornamento è squisitamente dedicato alla disciplina dei contratti pubblici, in quanto la materia è stata innovata con il recepimento del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", che è entrato in vigore il 1° luglio 2023 ed ha acquisito piena efficacia dal 1° gennaio 2024.

Gli interventi dell'Aggiornamento 2023 concernono:

- la schematizzazione dei rischi di corruzione e di *maladministration* e alle relative misure di contenimento con riferimento all'area dei contratti pubblici;

- la disciplina applicabile in materia di trasparenza amministrativa a seguito delle nuove disposizioni sulla digitalizzazione del sistema degli appalti e dei regolamenti adottati dall'Autorità (artt. 23, comma 5 e 28, comma 4 del D.Lgs. 36/2023, Delibere ANAC nn. 261, 264 e 582 del 2023).

Rimangono ferme le Parti Generali del PNA 2022, mentre vengono abrogati alcuni allegati di Parte Speciale specificatamente dedicati ai contratti pubblici (espressamente individuati negli Allegati da 5 a 8).

In relazione alla Parte Speciale, l'Aggiornamento 2023 regola la disciplina derogatoria in materia di contratti pubblici e prevenzione della corruzione.

In relazione alla trasparenza, l'Aggiornamento regola la disciplina transitoria, rimanendo fermo il PNA 2022 in relazione agli adempimenti della trasparenza fino al 31 dicembre 2023 e quelli relativi agli interventi finanziati con fondi PNRR.

Da ultimo, sempre con riferimento ai contratti pubblici, il PNA 2022 mantiene la sua validità in relazione ai soggetti tenuti e ai contenuti delle dichiarazioni di assenza di conflitti di interessi, nonché in relazione ai Commissari Straordinari (Allegato 10).

Pertanto, le misure contenute nel presente documento tengono conto delle Delibere ANAC relative al PNA 2022, all'Aggiornamento 2023 e alla Delibera n. 1134/2017.

1.3 Funzioni del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

ANAC definisce il PPCT uno strumento di organizzazione, affidando ad esso una funzione cardine direttamente connessa all'espletamento delle attività di pubblico interesse da parte delle Società e degli enti in controllo pubblico.

Il Piano individua il grado di esposizione della Società al rischio di fenomeni di corruzione o mala amministrazione e, al contempo, identifica e definisce le misure atte a prevenire il verificarsi dei fenomeni stessi.

Come evidenziato da ANAC, da ultimo anche nel PNA 2022 e nei relativi allegati, il PPCT adottato dalla Società, al fine di fungere da concreto strumento di prevenzione, deve necessariamente tener conto delle specificità ordinamentali e dimensionali, nonché del contesto territoriale, sociale, economico, culturale e organizzativo della realtà cui si riferisce.

In conformità a quanto sopra, l'elaborazione del Piano presuppone il diretto coinvolgimento:

- ✓ dell'Organo di Indirizzo della Società in ordine alla determinazione delle finalità da perseguire per la prevenzione della corruzione. Tale determinazione è elemento essenziale e indefettibile del Piano stesso e dei documenti di programmazione strategico-gestionale. Oltre a ciò l'Organo di Indirizzo è chiamato a definire le strategie di gestione del rischio e a predisporre la struttura organizzativa e funzionale della società al fine di creare reale supporto ed una posizione di autonomia nei confronti del RPCT.;
- ✓ del RPCT, titolare in esclusiva del potere di predisposizione e di proposta del PPCT all'Organo di indirizzo;
- ✓ dei Referenti del RPCT, che coadiuvano il RPCT relativamente all'applicazione della normativa anticorruzione e trasparenza all'interno della Società, fungendo da raccordo tra quest'ultimo e le singole unità organizzative;
- ✓ dei Responsabili di funzione e dei dipendenti, chiamati a dare il loro apporto conoscitivo al fine della corretta analisi del contesto societario e dei processi adottati;
- ✓ dell'OdV al fine di completare il flusso informativo utile alla conoscenza reciproca del contesto;
- ✓ dell'OIV (o struttura con funzioni analoghe), che fornisce indicazioni utili all'analisi del contesto;
- ✓ degli *stakeholders*, che possono essere coinvolti tramite talune forme di consultazione.

Il Piano deve altresì individuare un sistema di monitoraggio da parte del RPCT, dei Dirigenti ed OIV delle misure di prevenzione della corruzione, nonché un sistema di reportistica al RPCT circa lo stato di avanzamento dei lavori.

Altro contenuto indefettibile del Piano riguarda la definizione delle misure organizzative per l'attuazione effettiva degli obblighi di trasparenza.

Ciò comporta che l'individuazione delle modalità di attuazione della trasparenza non sia oggetto di un separato atto, ma sia parte integrante del PPCT in "apposita sezione".

Quest'ultima deve contenere le soluzioni organizzative idonee ad assicurare l'adempimento degli obblighi di pubblicazione di dati e informazioni previsti dalla normativa vigente. In essa devono anche essere chiaramente identificati i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei dati, dei documenti e delle informazioni.

1.4 Adempimenti per la prevenzione della corruzione

Per quanto attiene specificatamente alle società in controllo pubblico, i contenuti minimi delle misure di prevenzione della corruzione sono definiti nella già richiamata Determina n. 1134/2017, nel PNA 2019 e nelle

altre indicazioni metodologiche fornite dall'ANAC, cui rinvia espressamente anche il PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, con particolare riguardo alla disciplina dei contratti pubblici e del relativo regime di trasparenza

In estrema sintesi, le società e gli enti controllati dalle pubbliche amministrazioni sono tenuti a:

- ✓ analizzare il proprio contesto interno ed esterno, la propria struttura organizzativa ed i processi, anche non formalizzati, al fine di individuare le aree ed i settori di rischio ove potrebbero verificarsi fatti corruttivi;
- ✓ assicurare un sistema integrato di controlli di prevenzione dei rischi nell'ottica di ottemperare tanto al D.Lgs. 231/2001, tanto alla Legge 190/2012;
- ✓ adottare un apposito Codice di comportamento o provvedere ad integrare il Codice Etico adottato ai sensi del D.Lgs. 231/2001, al fine di predisporre una responsabilità disciplinare per l'inosservanza delle misure adottate ai fini della prevenzione della corruzione;
- ✓ prevedere specifici protocolli e procedure al fine di ridurre il rischio di commissione di reati-presupposto introdotti dalla Legge 190/2012;
- ✓ verificare le cause ostative al conferimento degli incarichi ai sensi del D.Lgs. 39/2013 e del D.Lgs. 175/2016;
- ✓ assicurare lo svolgimento delle attività in linea con quanto previsto dalla disciplina della Trasparenza (D.Lgs. 33/2013);
- ✓ prevedere un'adeguata formazione di tutto il personale in materia di etica, integrità ed altre tematiche attinenti alla prevenzione della corruzione;
- ✓ assicurare la piena tutela del dipendente che segnala illeciti;
- ✓ prevedere dei flussi informativi adeguati che consentano ai cittadini di avere notizie sull'attività svolta dalla Società;
- ✓ pubblicare sul proprio sito internet, alla sezione "Società Trasparente", il PPCT adottato e tutti i dati, le informazioni e i documenti indicati nell'Allegato n. 1) della Determina n. 1134/2017;
- ✓ nominare un Responsabile della Prevenzione alla Corruzione e della Trasparenza (RPCT). L'ANAC ritiene debba essere un dirigente di primo livello della società/ente e non un soggetto esterno.

Il PNA 2019, richiamato dal PNA 2022 prevede inoltre alcuni strumenti ulteriori atti a prevenire o contrastare fenomeni corruttivi, contemplati nel presente PTPCT.

Fra questi, come meglio si dirà nei paragrafi successivi, rilevano in particolar modo:

- ✓ il coinvolgimento del personale nel processo di gestione del rischio;

- ✓ l'adozione di codici etici e di comportamento;
- ✓ la prevenzione e la gestione del conflitto di interessi;
- ✓ la rotazione del personale;
- ✓ l'istituto del *pantouflage*;
- ✓ i patti di integrità;
- ✓ la nuova disciplina in materia di tutela del dipendente che effettui la segnalazione di un illecito (c.d. *Whistleblower*).

1.5 Il processo di adozione del PPCT

Ai sensi dell'art. 1, comma 8, Legge 190/2012, l'Organo di Indirizzo della Società definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza.

Tali obiettivi sono stati individuati dall'Amministratore Unico tramite l'adozione delle Linee di Indirizzo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza ai fini dell'aggiornamento del Pianto Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2024-2026 (delibera n. 10 del 22 dicembre 2023).

Sulla base degli obiettivi così definiti, le misure anticorruzione vengono elaborate dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, che collabora stabilmente con l'Organismo di Vigilanza.

I Responsabili dei singoli Uffici sono tenuti a partecipare, nell'ambito delle rispettive competenze, all'identificazione e alla valutazione dei rischi: ciò risulta quanto mai fondamentale al fine di consentire al RPCT e all'organo di indirizzo di definire misure concrete e sostenibili sul lato organizzativo.

Deve essere infine assicurato anche il coinvolgimento dei dipendenti, chiamati a partecipare attivamente sia al processo di autoanalisi organizzativa e di mappatura dei processi, sia in sede di definizione delle misure di prevenzione.

Ciò premesso, il PPCT viene adottato annualmente (entro il 31 gennaio, salvo proroghe da parte di ANAC), su proposta del RPCT, dall'organo di indirizzo, ossia dall'Amministratore Unico o altro organo con funzioni equivalenti.

ANAC raccomanda all'Organo di Indirizzo di condividere con la maggiore accuratezza possibile i contenuti delle misure, eventualmente provvedendo dapprima all'approvazione di uno schema di PPCT e solo successivamente adottando la sua versione definitiva, completa di eventuali modifiche e migliorie.

Come evidenziato dall'Autorità Anticorruzione, "*al fine di garantire che il RPCT possa svolgere il proprio ruolo con autonomia ed effettività, come previsto dall'art. 41 del D.Lgs. 97/2016, l'organo di indirizzo dispone le eventuali modifiche organizzative necessarie per assicurarne funzioni e poteri idonei".*

Da ciò si evince, quindi, l'importanza che il Piano venga redatto con la collaborazione dell'Organo di Indirizzo, collaborazione che si sostanzia anche nella previsione di "aggiustamenti organizzativi" della struttura monitorata, con il fine dichiarato, da una parte, di facilitare il compito di monitoraggio e predisposizione delle misure di prevenzione, le quali impatteranno anche sull'organizzazione e, dall'altra, di rendere queste il più efficaci possibili poiché calate in una realtà organizzata secondo modelli funzionali ed adeguati allo scopo istituzionale.

In ottemperanza a quanto statuito da ANAC nel PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023, ISA ha provveduto ad effettuare l'analisi completa della propria struttura organizzativa al fine di dotare il RPCT del supporto necessario per l'espletamento dei compiti affidatigli. Tale analisi non ha evidenziato la necessità di apporre modifiche alla struttura organizzativa della Società, che pertanto è rimasta immutata. Si è in ogni caso provveduto alla nomina dei Referenti del RPCT all'interno della struttura organizzativa, individuati nei Responsabili dell'ufficio S.P.P. / Sistema di Gestione / Immobili e Servizi Generali e dell'Ufficio Comunicazione, ai quali è stato affidato l'incarico di supportare il RPCT nell'espletamento dei compiti a quest'ultimo affidati dal presente Piano, come enucleati al successivo punto 2.3.

A seguito della loro adozione, le misure anticorruzione dovranno essere pubblicizzate, tanto all'interno della Società, mediante strumenti predisposti ad hoc, tanto al suo esterno, mediante pubblicazione sul sito web istituzionale, sezione "Società trasparente". La pubblicazione deve avvenire non oltre un mese dall'adozione. I piani e le loro modifiche devono rimanere pubblicati assieme a quelli degli anni precedenti.

Il sistema di redazione e approvazione così delineato pare all'evidenza volto a penetrare il più possibile nel tessuto organizzativo della Società, nonché ad assicurare una piena conoscenza delle dinamiche interne e una consapevole responsabilizzazione di tutti i soggetti destinatari, chiamati a partecipare a vario titolo alla programmazione, all'adozione, all'attuazione e al monitoraggio delle misure di prevenzione della corruzione.

Il RPCT vigila annualmente sull'attuazione delle misure previste nel Piano e, ai sensi dell'art. 1, comma 14, Legge 190/2012, redige la relazione annuale recante il rendiconto sull'attuazione delle stesse.

Ai sensi dell'art. 1, comma 10, lett. a), il RPCT provvede inoltre alla verifica dell'efficace attuazione del piano e della sua idoneità, nonché a proporre la modifica dello stesso quando siano accertate significative violazioni delle prescrizioni ovvero quando intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività della società.

2. GLI ATTORI DEL CONTRASTO ALLA CORRUZIONE

2.1 L'Autorità Nazionale Anticorruzione

L'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito anche ANAC) è stata istituita dall'art. 13 del D.Lgs. 150/2009.

Per mandato istituzionale l'ANAC svolge attività di controllo, di prevenzione e di contrasto della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, promuove l'integrità, la trasparenza, l'efficienza, l'efficacia della pubblica amministrazione, indirizza, coordina e sovraintende all'esercizio indipendente delle funzioni di valutazione.

Tale missione istituzionale è il risultato di un quadro normativo che nel tempo ha visto l'evoluzione progressiva di funzioni e compiti.

Dalle competenze originariamente attribuite dal Decreto istitutivo (D.Lgs. 150/2009) che prevedeva l'esercizio di funzioni consultive, di regolazione, vigilanza e controllo, la Legge 190/2012 prima e il D.Lgs. 33/2013 poi, hanno attribuito nuovi compiti e definito nuovi strumenti di intervento con lo scopo di prevenire o sanzionare fatti, situazioni e comportamenti che sono l'espressione di fenomeni corruttivi.

Oltre alla funzione consultiva e di accompagnamento, l'ANAC ha mantenuto le funzioni di indirizzo in materia di trasparenza e ha visto rafforzate quelle di vigilanza e di controllo sul rispetto del sistema della trasparenza anche nei confronti di enti pubblici e privati in controllo pubblico in precedenza esclusi dal novero dei soggetti destinatari degli obblighi.

Il Decreto Legge n. 90/2014 convertito in Legge n. 114/2014, sopprimendo l'AVCP e trasferendo le competenze in materia di vigilanza dei contratti pubblici all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ha ridisegnato la missione istituzionale dell'ANAC che oggi può essere individuata nella "*prevenzione della corruzione nell'ambito delle amministrazioni pubbliche, nelle società partecipate e controllate anche mediante l'attuazione della trasparenza in tutti gli aspetti gestionali, nonché mediante l'attività di vigilanza nell'ambito dei contratti pubblici, degli incarichi e comunque in ogni settore della pubblica amministrazione che potenzialmente possa sviluppare fenomeni corruttivi, evitando nel contempo di aggravare i procedimenti con ricadute negative sui cittadini e sulle imprese, orientando i comportamenti e le attività degli impiegati pubblici, con interventi in sede consultiva e di regolazione".*

Alla luce di quanto previsto dall'articolo 192 del D.lgs.18 aprile 2016, n. 50, ANAC detiene un elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società *in house*.

L'elenco in esame è disciplinato dalle Linee guida n. 7 approvate con delibera dell'Autorità n. 235 del 15 febbraio 2017 e aggiornato dal decreto correttivo con deliberazione n. 251 del 20 settembre 2017.

Dall'art. 192 del Codice dei contratti pubblici e dalle stesse Linee Guida emerge che il servizio è rivolto alle amministrazioni aggiudicatrici e agli enti aggiudicatori che, al ricorrere dei presupposti previsti dall'art. 5 del D.lgs. n. 50/2016 (c.d. Codice dei contratti) ovvero dagli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 175/2016 (cd. TUSP), intendano operare affidamenti diretti in favore di organismi *in house* in forza di un controllo analogo diretto, invertito, a cascata o orizzontale sugli stessi.

La domanda di iscrizione è presentata, a pena di inammissibilità, dal Responsabile dell'Anagrafe delle Stazioni Appaltanti (cd. RASA) su delega delle persone fisiche deputate ad esprimere all'esterno la volontà del soggetto richiedente. È consentito presentare domanda di iscrizione mediante applicativo on line e tale presentazione costituisce presupposto legittimante l'affidamento diretto ai sensi dell'art. 192 c.c.p. sotto la responsabilità dell'amministrazione affidante. Il provvedimento di iscrizione all'elenco legittima gli affidamenti diretti tra i soggetti rispetto ai quali sussiste il rapporto di unicità organica, ferma restando la possibile contestazione, in sede giurisdizionale, con termine decorrente dall'affidamento/stipula del contratto ovvero pubblicazione sul profilo committente. Il Consiglio di Stato con il parere 282/2017, viceversa, ha ribadito la natura dichiarativa dell'iscrizione in elenco.

La domanda di iscrizione all'elenco ha una duplice rilevanza: i) consente ex se di procedere all'affidamento senza gara, rendendo operativa in termini di attualità concreta, senza bisogno dell'intermediazione di un'attività provvedimentale preventiva, la legittimazione astratta riconosciuta dal legislatore; ii) innesca una fase di controllo dell'ANAC, tesa a verificare la sussistenza dei presupposti soggettivi ai quali la normativa – comunitaria e nazionale – subordina la sottrazione alle regole della competizione e del mercato.

2.2. Il Dipartimento della Funzione Pubblica

Il Dipartimento della Funzione Pubblica all'interno della Presidenza del Consiglio dei Ministri risponde alle esigenze di modernizzazione della pubblica amministrazione italiana e partecipa all'attività di contrasto alla corruzione.

Il Dipartimento, di cui si avvale un Ministro senza portafoglio delegato dal Presidente del Consiglio, promuove le iniziative di riforma dell'amministrazione in direzione dell'efficienza, dell'efficacia e dell'economicità dell'azione amministrativa.

Con l'entrata in vigore della Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del Decreto Legge 23 giugno 2014, n. 90, le competenza dell'ANAC, già CIVIT, relative alla misurazione e valutazione della performance, di cui agli articoli 7, 8, 9, 10, 12, 13 e 14 del D.Lgs. 150/2009, sono state trasferite al Dipartimento della Funzione Pubblica.

2.3. Il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza

La figura è stata istituita dalla Legge 190/2012. La nuova disciplina privilegia l'unificazione in capo ad un unico soggetto dell'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e dell'incarico di Responsabile della Trasparenza, pur non vietando il perdurare della separazione dei ruoli. ANAC ha infatti riconosciuto la possibilità di mantenere distinte le figure di cui trattasi esclusivamente ove esistano obiettive difficoltà organizzative.

L'unificazione del ruolo in un unico soggetto nasce dalla visione del legislatore di integrare in modo completo l'organizzazione aziendale con i flussi informativi e la loro pubblicazione.

L'Autorità Nazionale Anticorruzione ha più volte evidenziato che, al fine di evitare che vi siano situazioni di coincidenza di ruoli fra controllore e controllato, il RPCT non debba ricoprire alcun ruolo come componente dell'Organismo Indipendente di Valutazione o dell'Organismo di Vigilanza, seppur sia tenuto a mantenere una pregnante interazione e collaborazione con le suddette figure in conformità con il disposto del D.Lgs. 97/2016 (Determina n. 1134/2017; Delibera n. 1074/2018 e Delibera n. 1064/2019).

L'art. 1, comma 7, Legge 190/2012 statuisce che il RPCT è individuato dall'organo di indirizzo, di norma fra i dirigenti di ruolo in servizio, il quale dispone le eventuali modifiche organizzative idonee ad assicurare la piena autonomia ed effettività dell'incarico.

L'identificazione di tale figura deve inoltre ricadere su soggetti che abbiano sempre mantenuto una condotta integerrima e che, pertanto, non siano stati destinatari di provvedimenti giudiziali di condanna o provvedimenti disciplinari. Il soggetto identificato deve garantire la stessa "buona immagine e il decoro" della Società (Delibera ANAC n. 1064/2019).

Nella Determina n. 1134/2017 è stabilito che la Società debba vagliare l'eventuale sussistenza di conflitti d'interesse, dando preferenza, per quanto possibile, a dirigenti che non siano preposti o non svolgano attività nei settori più esposti a rischio corruttivo.

Nelle sole ipotesi in cui la Società sia priva di dirigenti, ovvero gli stessi siano preposti ad aree ad alto rischio corruttivo, il RPCT può essere individuato in un soggetto che non rivesta la qualifica di dirigente, ma che sia

adeguatamente competente in materia di anticorruzione e trasparenza. In quest'ultimo caso, l'organo di indirizzo deve assicurare una vigilanza stringente e periodica sulle attività del soggetto individuato.

A salvaguardia dell'autonomia del RPCT, vengono previste specifiche tutele avverso la revoca o l'adozione di misure discriminatorie collegate allo svolgimento delle sue funzioni, che si concretizzano nella richiesta di riesame del relativo provvedimento da parte dell'Autorità Anticorruzione.

È inoltre opportuno prevedere un'integrazione di differenti competenze multidisciplinari di supporto al RPCT (Delibera ANAC n. 1064/2019).

In continuità con la Determina ANAC n. 1074/2018, nel PNA 2019 e nel PNA 2022 è stata dedicata grande attenzione al ruolo e ai poteri del RPCT, che sono stati analiticamente definiti.

Il RPCT svolge in particolare le seguenti funzioni:

- ✓ elabora - in via esclusiva - la proposta di piano della prevenzione e della trasparenza alla luce delle linee indicate dall'organo di indirizzo;
- ✓ svolge un ruolo di coordinamento del processo di gestione del rischio, tanto in sede di predisposizione del PPCT, tanto in fase di monitoraggio;
- ✓ propone lo stesso all'organo di indirizzo che lo deve adottare entro il 31 gennaio di ogni anno;
- ✓ segnala all'organo di indirizzo e all'OIV le "disfunzioni" inerenti all'attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli Uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le suddette misure;
- ✓ definisce procedure appropriate per la selezione e la formazione dei dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione;
- ✓ verifica l'efficace attuazione del piano e la sua idoneità;
- ✓ propone modifiche al piano in caso di accertamento di significative violazioni e di mutamenti dell'organizzazione;
- ✓ verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività nel cui ambito è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- ✓ individua il personale da inserire nei percorsi di formazione sui temi dell'etica e della legalità;
- ✓ redige una relazione annuale che offre il rendiconto sull'efficacia delle misure di prevenzione;
- ✓ controlla l'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate;

- ✓ segnala all'organo di indirizzo politico, all'OIV, all'ANAC e nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina, i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- ✓ svolge un ruolo centrale ai fini della predisposizione, diffusione della conoscenza e del monitoraggio del codice di comportamento;
- ✓ è competente per il riesame in caso di diniego totale o parziale dell'accesso civico o di mancata risposta;
- ✓ è attore e destinatario dei flussi informativi provenienti dai referenti presenti nell'amministrazione e dispone di una linea di report continuativo nei confronti dell'organo di indirizzo;
- ✓ vigila sul rispetto delle disposizioni sulle inconferibilità e incompatibilità degli incarichi ex D. Lgs. 39/2013 e può dare impulso al relativo procedimento sanzionatorio.

ISA ha provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, nominando, per tale ruolo, il Direttore Generale, Ing. Giuliano Sponton, in data 31.01.2014.

2.4 Il Coordinamento Soci

Nel contesto specifico di ISA va considerato il particolare rapporto esistente tra la società ed i suoi Comuni Soci.

Come già indicato preliminarmente nel Piano, ISA svolge l'attività di gestione del servizio integrato dei rifiuti attraverso l'affidamento, con modalità in *house-providing.*

I Comuni Soci svolgono il così detto "controllo analogo", requisito essenziale dell'affidamento *in house*, attraverso un Accordo, ex art. 30 del D.Lgs. 267/2000 (TUEL), sottoscritto da tutti i Soci, che prevede, tra l'altro, l'istituzione di due organismi:

(i) il Coordinamento Soci, che svolge compiti di indirizzo dei Soci sugli argomenti di competenza dell'Assemblea;

(ii) il Comitato Tecnico che svolge compiti di verifica e controllo degli atti posti in essere dalla Società e ne riferisce al Coordinamento Soci.

Il controllo analogo è un controllo di tipo amministrativo, che deve essere svolto in via preventiva, concomitante e successiva, al verificarsi degli accadimenti aziendali ed è paragonabile ad un controllo di tipo gerarchico.

Il Coordinamento Soci deve vigilare anche sul Piano di Prevenzione della Corruzione messo in atto da ISA esprimendo, se del caso, suggerimenti o richieste di integrazioni.

Il Coordinamento Soci diventa così uno degli attori del contrasto alla corruzione.

2.5 Comitato Tecnico

Il Comitato Tecnico è composto da funzionari dei Comuni Soci, tutti con competenze tecnico specialistiche:

(i) giuridico;

(ii) amministrativo-contabile e

(iii) tecnico-ambientale.

Tale organismo ha il compito di raccogliere le informazioni preventive, concomitanti e consuntive da ISA e riferire gli esiti al Coordinamento Soci.

Più in particolare il Comitato Tecnico svolge le seguenti attività:

(i) controlli previsti sulle società partecipate non quotate in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 147 quater del D.Lgs. 267/2000 in tema di:

(a) controllo preventivo e autorizzatorio di budget economici, patrimoniali e finanziari annuali e pluriennali e dei connessi piani industriali volti alla programmazione dei servizi da erogare, delle risorse umane e strumentali da impiegare ed alla previsione di eventuali operazioni straordinarie o comunque di rilevante impatto sulla gestione futura;

(b) controllo concomitante sull'attuazione di quanto programmato, tramite l'analisi di adeguati report e di conseguenti momenti formali di confronto e verifica, al fine di valutare anche la necessità di interventi correttivi in corso di esercizio;

(c) controllo a consuntivo e valutazione ex post tramite idonea documentazione integrativa di quanto già previsto in seno al bilancio d'esercizio in grado di garantire un adeguato livello di attendibilità rispetto a quanto programmato e, dunque, in grado di segnalare le performance aziendali e quelle degli amministratori;

(ii) supporto tecnico alle attività del Coordinamento Soci relativo agli aspetti giuridici, amministrativi, contabili, tecnico ambientali ed industriali, su richiesta del medesimo Coordinamento Soci.

Il Comitato Tecnico esprime un parere indirizzato al Coordinamento Soci sulle attività, verifiche e valutazioni effettuate.

3. CONTESTO ESTERNO

I dati e le informazioni rilevanti ai fini di comprendere il contesto esterno in cui opera ISA sono stati colti in primo luogo dalla lettura del Paragrafo 2.3, "Rischi corruttivi e Trasparenza", del Piano Integrato di Attività e Organizzazione 2023 – 2025 adottato dalla Regione Friuli Venezia Giulia, della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Trieste (Trieste, 31 gennaio 2023), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Presidente della Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 24 febbraio 2023), della Relazione per l'inaugurazione dell'anno giudiziario 2023 del Procuratore Regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei Conti per il Friuli Venezia Giulia (Trieste, 9 febbraio 2023), e della Relazione annuale dell'Osservatorio Regionale Antimafia relativa al periodo aprile 2022-marzo 2023.

La situazione può essere considerata nel complesso positiva circa la realtà socio-economica del territorio, peraltro non diversamente dall'anno precedente. Un tanto poiché il livello di criminalità si mantiene costantemente sotto la media nazionale, e inoltre si caratterizza per un lento ma costante calo del numero dei reati.

Per quanto concerne, più in particolare, l'attività delle pubbliche amministrazioni, dall'analisi delle suddette fonti si rileva che sono comunque presenti, pur non presentando elementi di criticità, fenomeni quali la corruzione, la turbata libertà degli incanti e l'illegalità nell'affidamento e nell'esecuzione dei contratti pubblici, le frodi nella gestione dei contributi pubblici, le disutilità nelle spese per il personale, i casi di *malpractice* nella sanità, le fattispecie dannose riguardanti le società a partecipazione pubblica, i disavanzi di bilancio degli enti.

Rilevano le Istituzioni che ad aver contribuito in maniera positiva al buon andamento della pubblica amministrazione è l'affievolirsi dell'applicazione delle misure di distanziamento sociale, che hanno permesso di ripristinare il contatto diretto tra i pubblici dipendenti, aumentandone l'efficienza lavorativa.

Come evidenziato nei documenti di cui sopra, la collocazione geografica della Regione e l'ambito di operatività transnazionale delle realtà economiche in essa operanti esercitano una forte attrattività a tentativi di infiltrazione da parte della malavita organizzata, la quale tuttavia si scontra con la forte capacità delle realtà produttive di attuare una lotta a tali tentativi, mediante l'attuazione dei principi di buona e corretta amministrazione, di trasparenza e di costanti e completi scambi informativi.

Ad esasperare il tessuto sociale e internazionale, rilevano le pubbliche istituzioni, contribuisce l'esplosione del conflitto bellico sul fronte russo-ucraino, il quale, lungi dal rimanere fenomeno circoscritto ad una zona

geopolitica contingentata, ha determinato effetti negativi sull'economia e sul comune sentire europeo, dando luogo a possibili fattori criminogeni che non vanno sottovalutati.

Per comprendere al meglio il contesto in cui opera ISA sono stati ritenuti altresì significativi i dati forniti dal Rapporto sui rifiuti urbani elaborato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Friuli Venezia Giulia (A.R.P.A. FVG), ove viene esaltata la virtuosità della Regione che si colloca, ormai da anni, nelle classifiche nazionali, tra le prime regioni italiane per quanto riguarda il raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata e ha una "*percentuale di raccolta differenziata raggiunta nel 2019 pari a circa 68%, con picchi di oltre l'85% in alcune realtà territoriali"* (Rapporto sui rifiuti urbani elaborato dall'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente Friuli Venezia Giulia, A.R.P.A. FVG, Seconda edizione, 2021).

Alla luce di quanto emerso e sinteticamente riportato si può cautamente concludere che il contesto esterno in cui opera Isontina Ambiente non espone la Società ad un alto rischio di verificazione di fenomeni corruttivi, pur essendo possibile osservare tali fenomeni sempre più con minor rarità. Tale considerazione deve essere naturalmente rapportata al rischio specifico identificato da ISA in relazione ai singoli processi in cui si estrinseca la sua attività (Allegato 2 Mappatura dei Rischi).

4. CONTESTO INTERNO

Ai fini della corretta valutazione e gestione del rischio, anche con il PNA 2022 ANAC ha evidenziato la necessità che la Società provveda ad un'adeguata analisi del proprio contesto interno, per individuare gli elementi utili per esaminare le caratteristiche organizzative e come queste possano influenzare il profilo di rischio della società. Alla luce di quanto sopra si procede a riportare i dati che risultano all'uopo rilevanti.

La rappresentanza legale della Società è affidata ad un Amministratore Unico, la cui nomina avviene ad opera dell'Assemblea dei Soci, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 11 del D.Lgs. 175/2016. L'organo amministrativo dura in carica tre esercizi e scade alla data di approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio.

L'Amministratore Unico è investito dei poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria della Società ed ha la facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo Sociale, salvo per quanto attiene a quelle materie, indicate dallo Statuto, nell'ambito delle quali è necessaria la preventiva autorizzazione dell'Assemblea.

L'Assemblea dei Soci ha riconfermato, in data 16.06.2021, il Direttore Generale, con incarico triennale, cui è stato altresì attribuito l'incarico di Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza nonché di datore di lavoro ex art. 2 D.Lgs. 81/2008.

La Società si è adoperata al fine di ridurre la propria vulnerabilità adottando controlli e protocolli volti a minimizzare il rischio insito nei propri processi aziendali.

Inoltre la Società è soggetta a verifica e vigilanza da parte della Società di Revisione, a cui è demandato il controllo contabile, del Collegio Sindacale, a cui è demandata la vigilanza, e dell'Organismo di Vigilanza in composizione collegiale, nominato in forza del D.Lgs. 231/2001.

Di seguito viene illustrato l'Organigramma della Società:

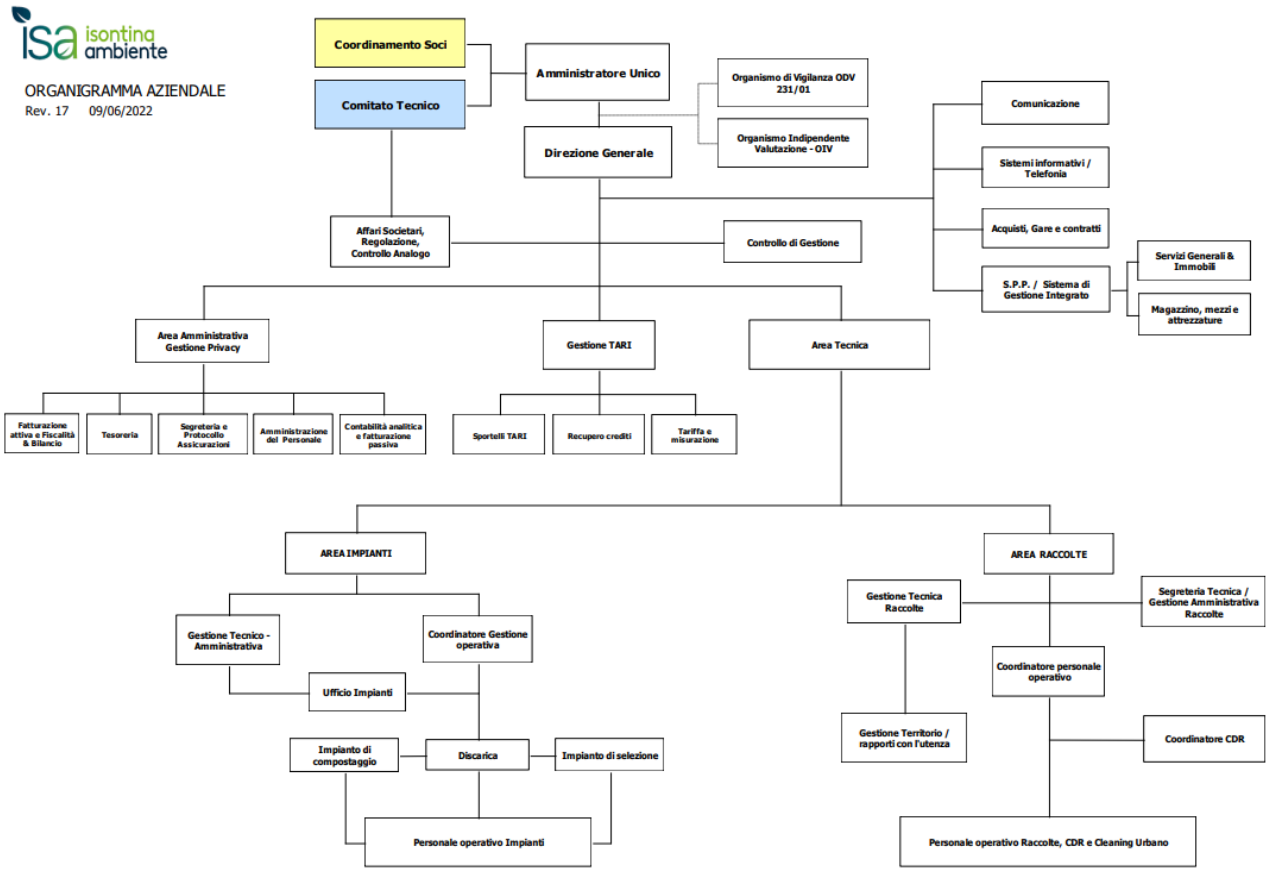

4.1 L'attività della società nell'ambito dello svolgimento del servizio del ciclo integrato dei rifiuti

Come detto, ISA si occupa del ciclo integrato dei rifiuti e svolge l'attività di raccolta, di recupero e smaltimento con impianti di proprietà e con l'utilizzo di impianti di terzi.

4.2.1 Il sistema di raccolta

L'attività di raccolta viene effettuata mediante un sistema "porta a porta" ed è affidata in *outsourcing* ad un fornitore esterno scelto mediante procedura di gara ad evidenza pubblica.

I servizi resi sono disciplinati in base alle richieste specifiche formulate da ogni Comune socio.

Nel corso degli ultimi esercizi, la Società ha provveduto ad implementare in quasi tutti i Comuni il servizio di raccolta del secco residuo con il mastello con microchip, la fornitura e distribuzione del mastello per la carta, e la fornitura di contenitori domestici per la raccolta dell'olio vegetale.

In relazione alle richieste pervenute da specifici Comuni, sono state inoltre avviate le seguenti attività:

(i) spazzamento stradale manuale e meccanico;
(ii) svuotamento cestini, posacenere e deiezioni canine;
(iii) svuotamento benne del verde;
(iv) lavaggio contenitori dell'umido;
(v) pulizia caditoie;
(vi) svuotamento estivo serale dei cestini e spazzamento manuale estivo nelle località turistiche;
(vii) pulizia di rifinitura del centro città;
(viii) spazzamento con mini-spazzatrice con operatore a piedi.

4.2.2 Impianti di Isontina Ambiente

Isontina Ambiente S.r.l. è proprietaria degli impianti di compostaggio e di selezione siti nel comune di Moraro (GO). Entrambi gli impianti trattano i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata effettuata in tutti i comuni della ex provincia di Gorizia, nonché nei comuni di Duino Aurisina, Sgonico e Monrupino della ex provincia di Trieste. Per ISA è altresì possibile ricevere rifiuti da soggetti terzi nei limiti previsti dalla normativa in tema di quantità massima conferibili e nell'ambito del 20% di fatturato previsto dalle regole che disciplinano le società *in house providing*.

- **L'impianto di compostaggio di Moraro**

Nell'impianto di compostaggio vengono trattati rifiuti organici, costituiti dalla frazione umida della raccolta differenziata e dal rifiuto "verde" (sfalci, ramaglie e potature).

Il compost ottenuto dalle lavorazioni dell'impianto è un ammendante del terreno, ovvero un prodotto che ne migliora le caratteristiche organiche, la struttura ed il contenuto di nutrienti.

Il ciclo di produzione del compost è essenzialmente costituito da tre differenti fasi:

- una prima fase di miscelazione dei rifiuti in ingresso (ramaglie triturate e rifiuti organici provenienti dalla raccolta differenziata);
- una fase centrale, cuore del trattamento, di fermentazione della miscela in cumuli aerati e rivoltati all'interno di biocelle (per una durata di circa 15 giorni).
- una fase finale di maturazione e raffinazione meccanica del compost, il cui processo ha una durata complessiva (fermentazione e maturazione) che deve svolgersi in non meno di 90 giorni.

I rifiuti in ingresso vengono controllati da parte del personale addetto alla conduzione dell'impianto e registrati mediante un sistema automatico che consente di identificare immediatamente il carico, il tipo di rifiuto e il comune di provenienza.

Il rifiuto verde viene scaricato su un'apposita platea scoperta esterna e viene sottoposto a triturazione mediante apposito macchinario.

I rifiuti organici (FORSU) provenienti dalla raccolta differenziata vengono conferiti nelle vasche presenti all'interno del comparto della miscelazione; da qui i materiali vengono prelevati tramite pala gommata e inseriti all'interno di un biomiscelatore, il quale omogeneizza i materiali FORSU con le ramaglie triturate. Il prodotto amalgamato in uscita dal biomiscelatore viene poi trasferito all'interno delle biocelle dove rimane per circa 15 giorni al termine dei quali viene prelevato e collocato presso l'aia di maturazione.

Terminata la permanenza nella zona di maturazione, nella quale il materiale viene smassato e rivoltato periodicamente, il compost viene trasferito alla sezione di raffinazione/vagliatura. Mediante nastri trasportatori/dosatori e un vaglio rotante separatore, il materiale in trattamento viene "setacciato" e affinato dalle impurità.

Il compost viene poi distribuito sotto forma di sacchi o sfuso; le analisi di laboratorio ne certificano la qualità per l'utilizzo in agricoltura.

Il materiale di scarto derivante dal processo di produzione del compost (sovvalli) viene stoccato e successivamente avviato presso gli impianti di smaltimento.

- **L'impianto di selezione di Moraro.**

I materiali trattati presso l'impianto di Moraro sono costituiti da rifiuto secco riciclabile proveniente dalla raccolta differenziata di RSU (plastica, lattine, carta, cartone e vetro).

Dopo una prima selezione grossolana, effettuata mediante l'utilizzo di pala meccanica dotata di benna, il rifiuto viene caricato nella tramoggia di alimentazione della macchina lacera sacchi che, aprendo i sacchi contenenti i rifiuti, ne favorisce la fuoriuscita per il successivo avvio al processo di trattamento.

Tramite il nastro trasportatore il rifiuto viene immesso in un vaglio, il quale consente la separazione volumetrica del materiale in frazioni distinte a seconda delle dimensioni.

Da qui la frazione più voluminosa raggiunge una postazione di cernita manuale dedicata all'eliminazione dal flusso delle diverse tipologie di imballaggi e quindi precipita, attraverso delle tramogge, verso il piano sottostante, in attesa della successiva presso legatura.

La frazione meno voluminosa, composta essenzialmente da corpi cavi (es. contenitori in plastica, barattoli, ecc.) viene avviata alla selezione automatica: i lettori ottici riconoscono la tipologia di materiale e procedono in serie all'estrazione dal flusso del materiale selezionato. Durante il processo gli operatori verificano la qualità dei materiali in trattamento.

Alcune frazioni attraversano un deferizzatore adibito alla intercettazione della frazione metallica contenuta nel flusso di rifiuti.

Tutti i prodotti estratti, manualmente o automaticamente, vengono raccolti all'interno dei box di stoccaggio presenti al di sotto della piattaforma di selezione. Una volta riempiti, vengono avviati alla pressatura con l'ausilio di mezzi meccanici.

Le balle presso-legate vengono infine avviate al magazzino e stoccate per tipologia di materiale nelle apposite aree, in attesa di essere inviate ai centri di destinazione finale. L'uscita dei materiali viene registrata e documentata dall'ufficio accettazione mezzi.

Il personale addetto alla conduzione dell'impianto provvede alla gestione dei vari processi sopra descritti e alla supervisione del corretto funzionamento delle operazioni.

- **Area di smaltimento di Pecol dei Lupi a Cormons (GO)**

Isontina Ambiente provvede alla gestione della discarica di Pecol dei Lupi, sita nel comune di Cormons (GO).

Tale sito, dopo le recenti vicende giudiziarie che l'hanno interessato, è allo stato attuale in fase di chiusura con la realizzazione degli interventi che sono stati previsti nell'ambito dell'AIA ottenuta dalla Regione a valle del percorso tecnico – amministrativo condotto dall'Amministrazione Giudiziaria che ha terminato il suo incarico nella prima parte del 2023.

4.2.3 Smaltimento presso il termovalorizzatore di Trieste

ISA svolge infine l'attività di avvio a smaltimento della frazione secca residua del rifiuto presso il termovalorizzatore di Trieste.

5. APPROCCIO METODOLOGICO

5.1 Il "rischio"

Lo scopo principale della legge della prevenzione della corruzione è evitare il rischio che condotte, situazioni, condizioni organizzative ed individuali, riconducibili anche a forme di cattiva amministrazione, possano essere prodromiche, ovvero costituire un ambiente favorevole alla commissione di "fatti" corruttivi (Delibera n. 1064/2019).

Come anticipato al paragrafo n. 1.1, la prevenzione della corruzione si articola su due piani, tra loro strettamente correlati: quello nazionale, mediante il PNA adottato da ANAC, e quello decentrato, mediante i Piani e le misure adottati dalle singole realtà destinatarie del PNA.

Spetta alla singola realtà, dunque, valutare e gestire il rischio corruttivo, secondo la metodologia dettata dall'Autorità Nazionale.

Il PNA 2019 (Allegato n. 1, Delibera n. 1064/2019), le cui indicazioni metodologiche sono espressamente richiamate anche dal PNA 2022, ha integrato, modificato ed aggiornato le indicazioni in parte già previste nei PNA precedenti divenendo, per espressa previsione, *"l'unico documento metodologico da seguire nella predisposizione dei Piani triennali della prevenzione della corruzione e della trasparenza (PTPCT) per la parte relativa alla gestione del rischio corruttivo"* ed introducendo un nuovo approccio valutativo del rischio di tipo qualitativo.

Con riguardo a quest'ultimo punto, ANAC ha statuito che il nuovo approccio valutativo può essere applicato in modo graduale, ma in ogni caso entro e non oltre l'adozione del PPCT 2021-2023. Isontina Ambiente Srl, ha adottato la suddetta metodologia già con l'adozione del PTPCT 2020-2022.

La metodologia prevista da ANAC comprende le seguenti fasi:

1. analisi del contesto (esterno ed interno);
2. analisi dei processi;
3. valutazione del rischio (identificazione, analisi e ponderazione);
4. trattamento del rischio (identificazione e programmazione delle misure);

nonché le attività trasversali di:

- consultazione e comunicazione;
- monitoraggio e riesame.

5.2 Analisi del contesto

Come già evidenziato, l'analisi del contesto esterno ed interno alla Società costituisce la fase preliminare di gestione del rischio. (vedi precedenti paragrafi n. 3 e 4)

Nell'ambito dell'analisi del contesto esterno sono state esaminate le principali dinamiche territoriali e settoriali, nonché la sussistenza di eventuali influenze o pressioni di interessi esterni cui la Società potrebbe, in ipotesi, essere soggetta. Rilevano quindi le caratteristiche del territorio sul quale insiste la struttura organizzativa e quello di destinazione dei servizi, nonché le relazioni esistenti con gli *stakeholder (es. soci e fornitori).*

Tale valutazione si snoda in due momenti: quello dell'acquisizione dei dati rilevanti e quello dell'interpretazione dei dati stessi.

I dati possono essere acquisiti sia da fonti esterne, che interne alla Società. Essi devono essere selezionati in funzione dell'individuazione delle aree di rischio da affrontare prioritariamente e della migliore elaborazione delle misure anticorruzione.

ISA ha provveduto all'analisi del contesto esterno in cui si trova ad operare sia mediante fonti esterne, attraverso la consultazione di pubblicazioni delle principali autorità preposte al contrasto della corruzione, sia mediante fonti interne, attraverso la consultazione dei Responsabili di funzione e le segnalazioni "whistleblowing" pervenute. Come già evidenziato in precedenza al punto 3, il contesto esterno in cui opera ISA non presenta rilevanti rischi di atti di natura corruttiva, pur necessitando, in ogni caso, l'adozione di misure a fini preventivi

L'analisi del contesto interno deve invece prendere in considerazione la struttura organizzativa della Società (es. organigramma, ruoli, responsabilità, politiche, obiettivi, strategie, risorse, conoscenze, sistemi e tecnologie, cultura dell'etica) ed i processi organizzativi.

Il "processo" è un concetto organizzativo, definito da ANAC come *"una sequenza di attività interrelate ed interagenti che trasformano delle risorse in un output destinato ad un soggetto interno o esterno all'amministrazione (utente)"* (Delibera n. 1064/2019).

La c.d. mappatura dei processi consiste nell'individuare e rappresentare le attività societarie. Tale attività costituisce il fulcro dell'analisi del contesto interno e risulta fondamentale al fine di rilevare eventuali inefficienze e di modulare le misure anticorruzione in base alle peculiarità della struttura di riferimento.

La mappatura si articola a sua volta nelle fasi di: identificazione, descrizione e rappresentazione.

Identificazione

L'identificazione presuppone la rilevazione e la classificazione di tutte le attività interne e consiste nella predisposizione dell'elenco completo dei processi svolti dalla Società.

Nel PNA 2019 si legge inoltre che: *"L'elenco potrà essere aggregato nelle cosiddette "aree di rischio", intese come raggruppamenti omogenei di processi. Le aree di rischio possono essere distinte in generali e specifiche. Quelle generali sono comuni a tutte le amministrazioni (es. contratti pubblici, acquisizione e gestione del personale), mentre quelle specifiche riguardano la singola amministrazione e dipendono dalle caratteristiche peculiari delle attività da essa svolte."*

A riguardo, la Legge 190/2012 (art. 1, comma 16) ha individuato alcune aree che ritiene comuni alle pubbliche amministrazioni ed alle società da esse partecipate:

- ✓ acquisizione e gestione del personale (concorsi e prove selettive per l'assunzione del personale e progressioni di carriera di cui all'articolo 24 del D.Lgs. 150/2009);
- ✓ contratti pubblici (scelta del contraente per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, anche con riferimento alla modalità di selezione prescelta ai sensi del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al D.Lgs. 50/2016. Fasi delle procedure di approvvigionamento);
- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari con effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausili finanziari, nonché attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati);
- ✓ provvedimenti ampliativi della sfera giuridica dei destinatari privi di effetto economico diretto ed immediato per il destinatario (autorizzazioni e concessioni).

La rivisitazione del PNA, pubblicata dall'ANAC in data 2 novembre 2015, aveva già individuato ulteriori Aree, così declinate:

- ✓ gestione delle entrate, delle spese e del patrimonio;
- ✓ controlli, verifiche e ispezioni e sanzioni;
- ✓ incarichi e nomine;
- ✓ affari legali e contenziosi.

È stato infine previsto che oltre alle aree di rischio sopra evidenziate, ogni società debba verificare l'esistenza di "Aree Specifiche" degne di essere monitorate e che sono in diretta dipendenza rispetto alle peculiarità esistenti nell'attività svolta dalla società.

ISA ha prontamente provveduto ad individuare alcune ulteriori attività da considerare e monitorare nel processo di valutazione del rischio di corruzione in relazione alle aree specifiche individuate:

- ✓ gestione presenze;
- ✓ provvedimenti disciplinari;
- ✓ gestione impianti (centri di raccolta, impianto di compostaggio e impianto di selezione);
- ✓ gestione delle raccolte differenziate;
- ✓ servizi a domicilio;
- ✓ incarichi di docenza e formazione
- ✓ stage e tirocini;
- ✓ rapporti con gli utenti;
- ✓ rapporti con istituti di credito;
- ✓ gestione corrispondenza;
- ✓ gestione dei Piani Economici Finanziari nei confronti dei comuni soci;
- ✓ comunicazione e marketing;
- ✓ tassa sui rifiuti (TARI)

Descrizione

A seguito della loro identificazione, i processi devono essere adeguatamente descritti. Tale fase risulta particolarmente efficace per identificare eventuali criticità nel processo.

ANAC ritiene prioritario procedere ad identificare le finalità del processo, le attività che lo scandiscono, nonché le unità organizzative coinvolte e quelle responsabili.

Rappresentazione

Gli elementi descrittivi devono infine essere rappresentati secondo la modalità prescelta dalla società stessa.

La completa descrizione dei processi a rischio, identificati da Isontina Ambiente S.r.l., è rappresentata in forma tabellare nel Manuale Protocolli allegato al presente piano, ove vengono altresì dettate le singole

misure specifiche ai fini della prevenzione della corruzione, declinate in regole comportamentali ed operative, per ogni singolo processo, cui devono sottostare le Unità Organizzative coinvolte e/o responsabili dello stesso.

5.3 Valutazione del rischio

Nell'ambito della fase di cui trattasi, vengono definite le priorità di intervento, nonché le relative misure correttive e preventive. Essa si articola a sua volta in tre momenti:

1. identificazione degli eventi rischiosi;
2. analisi del rischio;
3. ponderazione del rischio.

Identificazione degli eventi rischiosi

Tale fase consiste nell'identificare, in relazione ad ogni processo rilevato nella mappatura, i comportamenti e i fatti che, anche solo in ipotesi, siano idonei a dar luogo a fenomeni corruttivi o di mala amministrazione.

In relazione ai processi in cui sia già stato rilevato un elevato livello di rischio ovvero in relazione ai quali si siano già verificati fatti critici, l'oggetto di analisi è rappresentato dalle singole attività del processo.

Ciascun ente, anche in relazione alle proprie dimensioni e peculiarità, stabilisce le tecniche da utilizzare per la definizione dei rischi. In ogni caso devono naturalmente essere prese in considerazione le risultanze dell'analisi del contesto interno ed esterno (par. 5.2), l'eventuale sussistenza di precedenti giudiziari (nell'ambito della propria società o di realtà affini), le risultanze del monitoraggio posto in essere dal RPCT, le segnalazioni *Whistleblowing,* nonché ogni altro elemento emerso nell'espletamento dell'attività sociale.

Analisi del rischio

In tale fase devono essere in primo luogo analizzati e compresi i fattori abilitanti gli eventi corruttivi.

In coerenza con quanto indicato da ANAC si riportano a titolo esemplificativo taluni fattori abilitanti: l'assenza di controlli, la mancanza di trasparenza, l'assenza di rotazione del personale in relazione agli incarichi maggiormente esposti a rischio, l'inadeguatezza del personale in relazione alle funzioni affidate, l'inadeguata diffusione della cultura della legalità.

In secondo luogo la Società deve procedere alla stima del livello di esposizione al rischio per ciascun processo o attività di cui sopra. Ai fini di effettuare tale valutazione occorre:

a) scegliere l'approccio valutativo;
b) individuare i criteri di valutazione;
c) rilevare i dati e le informazioni;
d) formulare un giudizio.

Una delle riforme di maggiore portata del PNA 2019 consiste nell'espressa preferenza per un approccio valutativo di tipo qualitativo, anziché quantitativo. Ciò rappresenta un forte punto di rottura rispetto alla precedente metodologia valutativa introdotta dal PNA 2013 (allegato n. 5) e fino ad oggi applicata.

Nel PNA 2019, si legge infatti che *"l'allegato 5 del PNA 2013 non va più considerato un riferimento metodologico da seguire"*, di conseguenza, ai fini della valutazione del rischio, non dovrebbero più essere utilizzate analisi meramente statistiche o matematiche.

La preferenza viene accordata per un approccio che dia compiuta e trasparente evidenza di una valutazione motivata e basata su specifici criteri definiti dalla stessa società, in funzione delle proprie peculiarità.

In conformità a quanto indicato da ANAC, ISA ha preso in considerazione i seguenti indicatori:

- livello di interesse "esterno";
- grado di discrezionalità del decisore interno alla PA;
- manifestazione di eventi corruttivi in passato nel processo/attività esaminata;
- opacità del processo decisionale;
- livello di collaborazione del responsabile del processo o dell'attività nella costruzione, aggiornamento e monitoraggio del piano;
- grado di attuazione delle misure di trattamento.

I dati e le informazioni necessarie al fine di esprimere la suddetta valutazione possono essere forniti da soggetti con adeguate competenze ovvero dai responsabili delle unità organizzative. L'operazione deve in ogni caso essere coordinata dal RPCT. La stima deve basarsi su evidenze e dati oggettivi, quali ad esempio precedenti giudiziari, segnalazioni pervenute, rassegne stampa.

Fermo l'approccio qualitativo sopra descritto, per la definizione del livello di rischio si può ricorrere ad una scala di misurazione ordinale (alto, medio, basso), dando sempre adeguata evidenza dei presupposti e delle motivazioni.

In conformità alle disposizioni del PNA richiamato, la Società ha provveduto a misurare, in relazione ad ogni processo mappato e tenendo conto dei dati raccolti, gli indicatori sopra illustrati, applicando ad essi la sopra descritta scala di misurazione.

Partendo dalla misurazione dei singoli indicatori è stata evidenziata una valutazione complessiva del rischio di ogni processo.

La valutazione finale di rischiosità del processo non costituisce ad ogni modo mera media delle valutazioni dei singoli indicatori, bensì è frutto di un'analisi complessiva del processo cui si è data ulteriore evidenza in forma discorsiva (vedi Allegato 2 Mappatura dei Rischi).

Ponderazione del rischio

La fase di valutazione deve condurre infine alla ponderazione del rischio, finalizzata a definire le priorità di trattamento dei rischi e le conseguenti azioni da intraprendere.

5.4 Trattamento del rischio

Sulla base delle priorità emerse in sede di valutazione, la fase di trattamento del rischio risulta infine finalizzata all'individuazione e conseguente programmazione degli interventi organizzativi, ossia delle misure di prevenzione della corruzione (specifiche e generali). Fra di esse ANAC ha ritenuto particolarmente rilevanti le misure di controllo, di trasparenza, di sensibilizzazione interna (promozione dell'etica), oltre che le misure di regolamentazione e di prevenzione del conflitto di interessi. Devono essere naturalmente evitate misure astratte, poco chiare o irrealizzabili.

La programmazione delle misure deve essere realizzata tenendo conto di taluni elementi descrittivi indicati da ANAC:

- indicazione delle diverse fasi e modalità di attuazione della misura;
- tempistica di attuazione della misura;
- responsabilità;
- indicatori di monitoraggio.

La pianificazione triennale degli interventi elaborata dal RPCT di ISA è illustrata al paragrafo n. 11 del presente Piano.

5.5 Monitoraggio e riesame

Il PPCT deve essere inteso come un documento di programmazione. Attività trasversale e continuativa che deve pertanto caratterizzare il processo di gestione del rischio è costituita dal monitoraggio circa l'attuazione e l'idoneità delle misure programmate.

Tale attività è attribuita al RPCT, anche se è possibile demandare un monitoraggio di primo livello, in forma di autovalutazione, ai responsabili degli uffici tenuti ad adottare la misura oggetto di monitoraggio, ciò però solo nelle aree in cui il rischio di corruzione risulti più basso. In ogni caso il RPCT è tenuto a verificare le risultanze dell'autovalutazione e ad effettuare una valutazione di secondo livello.

In coerenza con quanto sopra esposto, ANAC ha evidenziato l'importanza di elaborare un piano di monitoraggio ove indicare:

- i processi e le attività oggetto del monitoraggio;
- la periodicità delle verifiche;
- le modalità di svolgimento delle verifiche.

Per l'espletamento delle verifiche il RPCT può naturalmente pianificare e svolgere specifici audit.

Oltre a monitorare l'attuazione della misura programmata, il RPCT deve contestualmente valutarne l'idoneità nel prevenire e contrastare i fenomeni corruttivi. Per tale attività può avvalersi della collaborazione dell'OIV (o organismo con funzioni analoghe), dei Referenti nominati, o delle strutture di vigilanza e audit interno.

Il RPCT deve infine provvedere al riesame periodico della funzionalità complessiva del sistema con cadenza, quantomeno, annuale.

5.6 Consultazione e comunicazione

Ulteriori attività trasversali che caratterizzano il processo di gestione del rischio sono:

- la consultazione dei soggetti interni ed esterni alla Società (specie in sede di analisi del contesto);
- la comunicazione (interna ed esterna) delle azioni intraprese e da intraprendere, dei compiti e delle responsabilità di ciascuno e dei risultati attesi.

6. CATALOGO REATI

Si fornisce di seguito l'elencazione dei reati rilevanti ai sensi della Legge 190/2012.

6.1 Peculato (art. 314 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso o comunque la disponibilità di denaro o di altra cosa mobile altrui, se ne appropria, è punito con la reclusione da quattro anni a dieci anni e sei mesi.

Si applica la pena della reclusione da sei mesi a tre anni quando il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita.

6.2 Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un servizio pubblico, il quale, nell'esercizio delle funzioni o del servizio, giovandosi dell'errore altrui, riceve o ritiene indebitamente per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno e il profitto sono superiori a euro 100.000.

6.3 Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis C.P.)

Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

6.4 Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter C.P.)

Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a lire sette milioni settecentoquarantacinquemila si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma

di denaro da dieci a cinquanta milioni di lire. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito.

6.5 Concussione (art. 317 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, costringe taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei a dodici anni.

6.6 Corruzione (artt. 318, 319, 319-bis, 320, 321 e 322-bis C.P.)

Il reato si configura nel caso in cui un pubblico ufficiale per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa (art. 318 c.p.) ovvero per compiere atti contrari ai suoi doveri di ufficio ovvero omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio (art. 319 c.p.).
L'art. 319 bis c.p. prevede delle circostanze aggravanti.
L'art. 320 c.p. prevede che le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio, nel qual caso le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo.
L'art. 321 c.p. prevede che le pene previste per i pubblici ufficiali e gli incaricati di pubblico servizio si applichino anche ai privati che danno o promettono a quest'ultimi denaro o altra utilità.

6.7 Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter C.P.)

Se i fatti indicati negli articoli 318 e 319 sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni.
Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni.

6.8 Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o a promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi.
Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni ovvero con la reclusione fino a quattro anni quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione Europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

6.9 Istigazione alla corruzione (art. 322 C.P.)

Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri .

La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319.

6.10 Abuso d'ufficio (art. 323 C.P.)

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, intenzionalmente procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

La pena è aumentata nei casi in cui il vantaggio o il danno hanno un carattere di rilevante gravità.

6.11 Utilizzazione d'invenzioni o scoperte conosciute per ragioni di ufficio (art. 325 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che impiega, a proprio o altrui profitto, invenzioni o scoperte scientifiche, o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni dell'ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 516.

6.12 Rivelazione e utilizzazione di segreti di ufficio (art. 326 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che violando i doveri inerenti alle funzioni o al servizio, o comunque abusando della sua qualità, rivela notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, o ne agevola in qualsiasi modo la conoscenza è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se l'agevolazione è soltanto colposa, si applica la reclusione fino a un anno.

Il pubblico ufficiale o la persona incaricata di un pubblico servizio, che, per procurare a sé o ad altri un indebito profitto patrimoniale, si avvale illegittimamente di notizie d'ufficio, le quali debbano rimanere segrete, è punito con la reclusione da due a cinque anni. Se il fatto è commesso al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto non patrimoniale o di cagionare ad altri un danno ingiusto, si applica la pena della reclusione fino a due anni.

6.13 Rifiuto di atti di ufficio. Omissione (art. 328 C.P.)

Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che, indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.

Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio, che entro trenta giorni dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione della richiesta stessa.

6.14 Interruzione di un servizio pubblico o di pubblica necessità (art. 331 C.P.)

Chi, esercitando imprese di servizi pubblici o di pubblica necessità, interrompe il servizio, ovvero sospende il lavoro nei suoi stabilimenti, uffici o aziende, in modo da turbare la regolarità del servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa non inferiore a euro 516.

I capi, promotori od organizzatori sono puniti con la reclusione da tre a sette anni e con la multa non inferiore a euro 3.098.

Si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo precedente.

6.15 Sottrazione o danneggiamento di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 334 C.P.)

Chiunque sottrae, sopprime, distrugge, disperde o deteriora una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa e affidata alla sua custodia, al solo scopo di

favorire il proprietario di essa, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a euro 516.

Si applicano la reclusione da tre mesi a due anni e la multa da euro 30 a euro 309 se la sottrazione, la soppressione, la distruzione, la dispersione o il deterioramento sono commessi dal proprietario della cosa affidata alla sua custodia.

La pena è della reclusione da un mese ad un anno e della multa fino a euro 309, se il fatto è commesso dal proprietario della cosa medesima non affidata alla sua custodia.

6.16 Violazione colposa di doveri inerenti alla custodia di cose sottoposte a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa (art. 335 C.P.)

Chiunque, avendo in custodia una cosa sottoposta a sequestro disposto nel corso di un procedimento penale o dall'autorità amministrativa, per colpa ne cagiona la distruzione o la dispersione, ovvero ne agevola la sottrazione o la soppressione, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa fino a euro 309.

6.17 Traffico di influenze illecite (art. 346-bis C.P.)

Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'articolo 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da un anno a quattro anni e sei mesi.
La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.
La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.
Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.
Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita.

6.18 Turbata libertà degli incanti (art. 353 C.P.)

Chiunque, con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, impedisce o turba la gara nei pubblici incanti o nelle licitazioni private per conto di pubbliche amministrazioni, ovvero ne allontana gli offerenti, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Se il colpevole è persona preposta dalla legge o dall'autorità agli incanti o alle licitazioni suddette, la reclusione è da uno a cinque anni e la multa da euro 516 a euro 2.065.

Le pene stabilite in questo articolo si applicano anche nel caso di licitazioni private per conto di privati, dirette da un pubblico ufficiale o da persona legalmente autorizzata; ma sono ridotte alla metà.

6.19 Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (art. 353-bis C.P.)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque con violenza o minaccia, o con doni, promesse, collusioni o altri mezzi fraudolenti, turba il procedimento amministrativo diretto a stabilire il contenuto del bando o di altro atto equipollente al fine di condizionare le modalità di scelta del contraente da parte della pubblica amministrazione è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

6.20 Astensione dagli incanti (art. 354 C.P.)

Chiunque, per denaro, dato o promesso a lui o ad altri, o per altra utilità a lui o ad altri data o promessa, si astiene dal concorrere agli incanti o alle licitazioni indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione sino a sei mesi o con la multa fino a 516 euro.

6.21 Inadempimento di contratti di pubbliche forniture (art. 355 C.P.)

Chiunque, non adempiendo gli obblighi che gli derivano da un contratto di fornitura concluso con lo Stato, o con un altro ente pubblico, ovvero con un'impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità, fa mancare, in tutto o in parte, cose od opere, che siano necessarie a uno stabilimento pubblico o ad un pubblico servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

La pena è aumentata se la fornitura concerne:

1. sostanze alimentari o medicinali, ovvero cose od opere destinate alle comunicazioni per terra, per acqua o per aria, o alle comunicazioni telegrafiche o telefoniche;

2. cose od opere destinate all'armamento o all'equipaggiamento delle forze armate dello Stato;

3. cose od opere destinate ad ovviare a un comune pericolo o ad un pubblico infortunio.

Se il fatto è commesso per colpa, si applica la reclusione fino a un anno, ovvero la multa da euro 51 a euro 2.065.

Le stesse disposizioni si applicano ai subfornitori, ai mediatori e ai rappresentanti dei fornitori, quando essi, violando i loro obblighi contrattuali, hanno fatto mancare la fornitura.

6.22 Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 C.P.)

Chiunque commette frode nell'esecuzione dei contratti di fornitura o nell'adempimento degli altri obblighi contrattuali indicati nell'articolo precedente, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa non inferiore a euro 1.032.
La pena è aumentata nei casi preveduti dal primo capoverso dell'articolo precedente.

6.23 Corruzione tra privati (art. 2635 Codice Civile)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.

6.24 Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis Codice Civile)

Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per sé o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata.

7. MISURE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE PROGRAMMATE DA ISA

Le misure volte alla prevenzione della corruzione ai sensi della Legge 190/2012, previste nel presente Piano, sono state elaborate dal RPCT:

- in ottemperanza agli obiettivi strategici definiti dall'Amministratore Unico (Verbale dell'Amministratore Unico n. …… dd. …….);
- in coordinamento ed in collaborazione con i Responsabili di Funzione;
- tenendo conto dei risultati dell'analisi del contesto esterno ed interno di ISA;
- in considerazione delle risultanze della valutazione del rischio;
- in continuità con le operazioni intraprese negli anni precedenti;
- in conformità a quanto indicato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione nel PNA 2022 e nell'Aggiornamento 2023 emanato da ANAC.

7.1 MISURE DI CARATTERE GENERALE

7.1.1 Conflitto d'interesse

La prevenzione del conflitto di interesse, che risponde al principio generale di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all'art. 97 della Costituzione, risulta intrinsecamente connessa alla prevenzione di potenziali fenomeni corruttivi.

Come chiarito da ANAC (Delibera n. 1064/2019), ai fini della Legge 190/2012 la nozione di conflitto di interesse deve essere intesa in senso ampio, *"attribuendo rilievo a qualsiasi posizione che potenzialmente possa minare il corretto agire amministrativo e compromettere, anche in astratto, l'imparzialità richiesta al dipendente pubblico nell'esercizio del potere decisionale*". Il PNA 2022 evidenzia la portata del conflitto di interessi, ascrivendolo alla "*categoria della potenzialità*" e evidenziando che la "*disciplina in materia opera indipendentemente dal concretizzarsi di un vantaggio*".

La gestione della problematica di cui trattasi deve estrinsecarsi nell'adozione di diverse misure, fra le quali:

1. **l'obbligo di astensione del dipendente**. Tale obbligo discende direttamente dalla Legge (art. 1, co. 41, Legge 190/2012 e art. 6-bis Legge 241/1990) ed è altresì previsto nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. In aggiunta a quanto sopra, il codice etico adottato da ISA (e il Codice di Buona Condotta) dedica(no) uno specifico paragrafo alla gestione del conflitto di interessi imponendo a tutti i dipendenti della società di evitare qualsivoglia situazione in cui si possa manifestare un conflitto e di astenersi dall'avvantaggiarsi personalmente, o per il tramite di altre persone, di eventuali situazioni di convenienza di cui siano venuti a conoscenza nel corso dello svolgimento delle proprie funzioni. Oltre ad astenersi il dipendente deve segnalare la situazione al proprio responsabile. Il Presente Piano introduce inoltre, al paragrafo n. 11 (pianificazione triennale degli interventi), specifiche misure per la rilevazione e il monitoraggio di possibili situazioni di conflitto di interesse. In materia di appalti, il D.Lgs. 36/2023 all'art. 16 dispone che il personale che versa in una situazione di conflitto di interessi nel contesto della procedura di aggiudicazione o nella fase di esecuzione, ne dà comunicazione alla stazione appaltante o all'ente concedente e si astiene dal partecipare alla procedura di aggiudicazione e all'esecuzione.;

2. **l'applicazione della disciplina di cui al D. Lgs. n. 39/2013** in materia di inconferibilità/ incompatibilità degli incarichi (paragrafo 7.1.2);

3. **l'adozione di codici di comportamento** (paragrafo 7.1.3);

4. **la rotazione dei dipendenti** (paragrafo 7.1.4);

4. **il divieto di *pantouflage*** (paragrafo 7.1.5);

5. **la necessaria autorizzazione** della Società **nelle ipotesi di incarichi extraistituzionali**. Ove la Società dovesse provvedere in tal senso sarebbe tenuta a pubblicare tale dato sul proprio sito, alla sezione Società trasparente (ai sensi dell'art. 18 D. Lgs. n. 33/2013);

6. **la previsione di clausole di salvaguardia** che determinino l'esclusione del concorrente dalla gara o alla risoluzione del contratto in caso di mancato rispetto dei protocolli di legalità o del patto di integrità (paragrafo 7.1.6).

7. l'applicazione delle **misure di cui all'art. 3, Legge 97/2001** ("*Trasferimento a seguito di rinvio a giudizio*");

7.1.2 Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi

L'Autorità Nazionale anticorruzione ha affrontato in più occasioni il tema dell'inconferibilità e dell'incompatibilità degli incarichi pubblici di cui al D.Lgs 39/2013 (Comunicato del Presidente dd. 14 maggio 2015, Delibera n. 833/2016 e, Delibera n. 1064/2019).

Ai sensi dell'art. 1, D.Lgs. 39/2013, l'ambito soggettivo del decreto stesso si estende anche alle Società in controllo pubblico, come ISA.

Lo stesso Decreto, all'articolo 1, fornisce inoltre una definizione puntuale di questi termini:

- per "**inconferibilità**" si intende la preclusione, permanente o temporanea, a conferire gli incarichi previsti dal decreto a coloro che abbiano riportato condanne penali per i reati previsti dal capo I del titolo II del libro secondo del codice penale, a coloro che abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati da pubbliche amministrazioni o svolto attività professionali a favore di questi ultimi, a coloro che siano stati componenti di organi di indirizzo politico;
- per "**incompatibilità**" si intende l'obbligo per il soggetto cui viene conferito l'incarico di scegliere, a pena di decadenza, entro il termine perentorio di quindici giorni, tra la permanenza nell'incarico e l'assunzione e lo svolgimento di incarichi e cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione che conferisce l'incarico, lo svolgimento di attività professionali ovvero l'assunzione della carica di componente di organi di indirizzo politico.

Ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013, all'atto del conferimento dell'incarico, l'interessato presenta la dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di inconferibilità, e, nel corso dell'incarico stesso, presenta annualmente una dichiarazione sulla insussistenza di una delle cause di incompatibilità.

La ratio della normativa consiste, all'evidenza, nella volontà di assicurare lo svolgimento imparziale dell'attività amministrativa fissando peraltro i requisiti di moralità e onorabilità necessari al fine di ricoprire incarichi amministrativi e dirigenziali.

Gli atti di conferimento di incarichi adottati in violazione delle suddette disposizioni e i relativi contratti sono nulli. I componenti degli organi che hanno conferito incarichi dichiarati nulli sono responsabili per le conseguenze economiche degli atti adottati (artt. 17 e 18, co. 1, D.Lgs. 39/2013).

Lo svolgimento dell'incarico in situazioni di incompatibilità comporta la decadenza dall'incarico stesso e la risoluzione del relativo contratto decorso il termine perentorio di quindici giorni dalla contestazione all'interessato, da parte del RPCT, dell'insorgere della causa di incompatibilità.

Ai sensi della predetta normativa il RPCT della società deve svolgere una vigilanza interna che si affianca a quella esterna, svolta da ANAC.

Isontina Ambiente S.r.l si è conformata, sin dall'entrata in vigore del D. Lgs. 39/2013, alle disposizioni dello stesso, acquisendo e pubblicando sul proprio sito, alla sezione Società trasparente, le dichiarazioni rese ai sensi dell'art. 20 D.Lgs. 39/2013.

MONITORAGGIO:

Il RPCT, con il supporto dei referenti, con cadenza **annuale**:

- provvede a verificare la corretta acquisizione della dichiarazione sull'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità ai sensi del D.Lgs. 39/2013, tempestivamente all'atto di nomina;

- provvede a verificare la corretta acquisizione della dichiarazione attestante la persistenza dell'insussistenza di cause di inconferibilità e incompatibilità;

- provvede ad accertarsi che le suddette dichiarazioni siano tempestivamente pubblicate nella sezione "Società Trasparente" del sito istituzionale, ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 33/2013.

7.1.3 Codice di comportamento e sistema disciplinare

L'Autorità Anticorruzione, nel recepire quanto disposto dall'art. 1, comma 44 della Legge 190/2012, prescrive alle società e agli enti privati in controllo pubblico di provvedere ad adottare apposito Codice di Comportamento ovvero, ove siano già provvisti di codice etico o di comportamento approvati ai sensi del D.Lgs. 231/2001, di provvedere a loro integrazione mediante introduzione di specifiche regole di comportamento atte a prevenire la commissione di reati di corruzione (Delibera ANAC n. 1134/2017).

La Delibera ANAC n. 1074/2018 ha in particolar modo evidenziato il ruolo fondamentale del Codice al fine di *tradurre in regole di comportamento di lunga durata, sul versante dei doveri che incombono sui singoli pubblici dipendenti, gli obiettivi di riduzione del rischio corruttivo che il PTPC persegue con misure di tipo oggettivo – organizzativo.*

ISA ha da tempo adottato (e recentemente aggiornato) il proprio Codice Etico che esplicita i valori cui deve essere improntata la condotta di tutti coloro che, ai vari livelli di responsabilità, concorrono con i propri atti allo svolgimento della sua attività, compresi i consulenti e/o collaboratori esterni comunque denominati.

Il Codice Etico è implementato ed integrato dal Codice di Comportamento previsto dal DPR 62/2013.

Il Codice di comportamento definisce, ai fini dell'articolo 54 del D. Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che i dipendenti di ISA sono tenuti ad osservare.

Sia il Codice Etico che il Codice di Comportamento richiamano principalmente i seguenti valori:

- ✓ l'integrità morale, l'onestà personale e la correttezza nei rapporti interni ed esterni;
- ✓ la trasparenza nei confronti dei Soci, dei portatori di interesse e dei cittadini;
- ✓ il rispetto dei dipendenti e l'impegno a valorizzare le capacità professionali:
- ✓ l'impegno sociale;
- ✓ la tutela della salute, della sicurezza ambientale e dell'ambiente;
- ✓ più in generale il rifiuto di ogni condotta atta a porre in essere comportamenti e atti che possono rientrare nelle condotte potenzialmente idonee a determinare ipotesi di reato presupposto di cui al paragrafo 6, ovvero concorrere, contribuire o favorire anche per interposta persona anche indirettamente le relative fattispecie criminose.

I principi e le regole di condotta dettati dal Codice Etico e dal Codice di Comportamento sono altresì integrati dalle regole di comportamento che i Destinatari sono tenuti ad osservare in virtù delle normative vigenti, dei contratti di lavoro e delle procedure interne.

Aspetto essenziale per l'effettività del Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è l'adozione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni previste nello stesso, del Codice Etico, del Modello 231 e delle procedure interne disposte ai fini della prevenzione sia dei reati di corruzione che di quelli contemplati dal D. Lgs. 231/2001.

Nel Modello 231 in essere è previsto un sistema sanzionatorio in funzione della diversa tipologia di rapporto intrattenuto dalla società con i soggetti destinatari del modello.

Tale sistema si rivolge, infatti, a tutto il personale di ISA, compreso l'Amministratore Unico, i collaboratori esterni e tutti i soggetti aventi rapporti con la società, prevedendo adeguate sanzioni di carattere disciplinare e delle relative sanzioni, indipendentemente dall'instaurazione e dall'esito dell'eventuale procedimento penale avviato dall'autorità giudiziaria per i medesimi fatti.

Sia il Codice Etico che il Regolamento Disciplinare, fanno parte integrante del presente Piano.

MONITORAGGIO:

Il RPCT, col supporto dei referenti provvede, con cadenza almeno **semestrale:**

- a verificare su un campione di almeno il 50% degli affidamenti, l'effettiva e costante predisposizione, negli atti prodromici alle procedure ad evidenza pubblica e nei contratti stipulati dalla società, di una clausola con la quale Isontina Ambiente Srl richiede ai terzi contraenti il rispetto delle disposizioni di cui al Codice Etico;

- a verificare se sono pervenute, anche tramite il canale delle segnalazioni "whistleblowing", comunicazioni relative a fatti concernenti la violazione degli obblighi di condotta previsti per i dipendenti e i Collaboratori dal Codice.

7.1.4 Rotazione dei dipendenti

La rotazione ordinaria del personale, disciplinata dalla Legge 190/2012, viene considerata come una misura organizzativa preventiva ai reati corruttivi o, più in generale, a fenomeni di mala gestione nell'ambito dell'azione amministrativa.

L'allegato n. 2 al PNA 2019 è interamente dedicato a tale istituto.

Secondo ANAC, l'alternanza riduce il rischio che un dipendente possa essere sottoposto a pressioni esterne o che possa instaurare rapporti potenzialmente in grado di attivare dinamiche inadeguate.

La suddetta Autorità ritiene inoltre che l'ambito soggettivo della misura si estende a tutti i pubblici dipendenti ed è compito delle amministrazioni promuovere l'adozione di misure di rotazione da parte degli enti dalle stesse controllati o vigilati.

La realizzazione della misura deve in ogni caso rispettare i diritti individuali e sindacali del lavoratore e va correlata all'esigenza di ottemperare ai principi di buon andamento e continuità dell'azione amministrativa.

Esistono delle realtà, come in quella in esame, dove il ristretto numero di dipendenti limita o impedisce del tutto la possibilità di rotazione degli incarichi.

Consapevole di tale impedimento, ANAC suggerisce l'adozione di misure alternative alla rotazione al fine di evitare che un dipendente abbia controllo esclusivo dei processi, come:

- l'articolazione delle competenze (c.d. "segregazione delle funzioni");
- il rafforzamento delle misure di trasparenza;
- maggiore compartecipazione del personale alle attività proprie dell'ufficio del dirigente;
- introduzione di meccanismi di condivisione delle fasi procedimentali;
- doppia sottoscrizione degli atti;
- collaborazione fra più ambiti con riferimento ad atti ad elevato rischio.

In ottemperanza a quanto sopra, Isontina Ambiente S.r.l, sensibile a queste raccomandazioni, ritiene di dover continuare applicare, per il triennio 2024-2026, le seguenti misure alternative già predisposte:

- ✓ maggior condivisione delle attività tra responsabili e operatori;
- ✓ richiesta di una reportistica periodica sull'attività svolta;
- ✓ individuazione della segregazione delle funzioni.

Per quanto attiene poi alla rotazione straordinaria di cui all'art. 16, co. 1 D. Lgs. 165/2001, che segue alla verificazione dei fenomeni corruttivi, con la Delibera n. 215/2019 ANAC ha stabilito che negli enti di diritto privato in controllo pubblico il provvedimento motivato, con il quale viene valutato se applicare la misura, può essere adottato facoltativamente (a differenza che per le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, D. Lgs. 165/2001 ove esso è obbligatorio). Rimane fermo però l'obbligo dell'ente di agire immediatamente dopo avere avuto la notizia dell'avvio del procedimento penale.

MONITORAGGIO:

Il RPCT, col supporto dei referenti provvede, con cadenza **annuale:**

- a verificare, tramite la disamina dei report periodici elaborati, in ogni caso negli uffici più esposti al rischio corruttivo e in almeno il 40% degli altri uffici, l'effettiva condivisione delle fasi procedimentali nelle aree identificate come più suscettibili a un potenziale verificarsi di eventi corruttivi;

- a verificare se vi è esatta coincidenza tra le mansioni e i compiti previsti dal contratto individuale di lavoro e l'attività effettivamente svolta.

7.1.5 Il *Pantouflage*

L'istituto di cui trattasi è disciplinato dall'art. 16-ter del D.Lgs. 165/2001 introdotto dalla Legge 190/2012. Ai sensi del suddetto articolo "*I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri*

autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni (..) non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri." La norma mira ad evitare che il dipendente di una pubblica amministrazione possa, in occasione del suo ufficio, instaurare le basi per una trattativa di lavoro con soggetti privati con cui sia venuto in contatto; situazione che lo renderebbe pertanto idoneo a divenire oggetto di pressioni o condizionamenti a totale discapito dei principi che regolano l'azione amministrativa.

La norma sopra richiamata ha sollevato diversi dubbi interpretativi, cui ANAC, mediante il PNA 2019 e, da ultimo, con il PNA 2022, ha provato a porre rimedio.

Quanto all'ambito di applicazione, ANAC ha ritenuto che esso si estenda:

- ai dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art.1, comma 2, D.Lgs. 165/2001 (compresi i soggetti legati alla PA da un rapporto di lavoro a tempo determinato o autonomo);
- dipendenti degli enti pubblici economici e degli enti pubblici non economici;
- titolari degli incarichi considerati nel D.Lgs. 39/2013 "*ivi compresi i soggetti esterni con i quali l'amministrazione, l'ente pubblico e l'ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo*" (art. 21, D.Lgs. 39/2013);
- coloro che negli enti pubblici economici e negli enti di diritto privato in controllo pubblico rivestano uno degli incarichi di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 39/2013.

Quanto alla nozione di "attività negoziale", l'Autorità ha precisato che, ai sensi del suddetto articolo, sono coinvolti:

- tutti coloro che esercitano concretamente ed effettivamente per conto della PA poteri autoritativi o negoziali che si concretizzano nell'emanazione di provvedimenti amministrativi o nel perfezionamento di negozi giuridici mediante la stipula di contratti in rappresentanza giuridica ed economica dell'ente (dirigenti, funzionari, apicali, soggetti cui sono conferite deleghe di rappresentanza all'esterno dell'ente),
- coloro che, partecipando al procedimento, abbiano avuto il potere di incidere in maniera determinante sulla decisione oggetto del provvedimento finale (dipendenti).

La nozione di soggetto privato destinatario dell'attività della pubblica amministrazione deve intendersi in senso ampio, comprensivo anche di soggetti, formalmente privati, partecipati dalla PA.

Le conseguenze previste dalla normativa per la violazione del divieto sono particolarmente gravi: i contratti conclusi o gli incarichi conferiti all'ex dipendente saranno nulli, mentre al soggetto privato sarà preclusa la

possibilità di contrattare con la pubblica amministrazione nei tre anni successivi ed avrà altresì l'obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.

In materia di *pantouflage,* l'Autorità esercita un'attività consultiva e di vigilanza.

Per assicurare la prevenzione del fenomeno, coerentemente con le indicazioni di ANAC, ISA ha individuato, anche per il triennio 2024-2026, le seguenti misure:

- la verifica dell'effettivo inserimento di apposite clausole negli atti di assunzione del personale che prevedono specificamente il divieto di *pantouflage*;
- la previsione di una dichiarazione da sottoscrivere al momento della cessazione dal servizio o dall'incarico, con cui il dipendente si impegna al rispetto del divieto di *pantouflage*;
- l'obbligo del RPCT, qualora venga a conoscenza della violazione del divieto, di segnalare la situazione all'AU;
- la previsione nei bandi di gara o negli atti prodromici agli affidamenti di contratti pubblici dell'obbligo per l'operatore economico concorrente di dichiarare di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del predetto divieto.

MONITORAGGIO:

il RPCT, col supporto dei referenti, con cadenza **annuale**:

- verifica, nei negli atti di assunzione di personale e nei contratti di lavoro stipulati all'esito delle procedure di selezione, che siano state inserite apposite clausole, sia di livello dirigenziale che non dirigenziale, che prevedono specificamente il divieto di pantouflage;
- verifica che venga acquisita una dichiarazione di impegno a rispettare il divieto di pantouflage e a rilasciare annualmente per i tre anni successivi alla cessazione dal servizio una dichiarazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000 di non aver assunto incarichi in violazione dell'art. 53, co. 16-ter, d.lgs. n. 165/2001;
- verifica, mediante la compilazione dell'allegato 6, che negli atti prodromici alle procedure di affidamento vi sia la previsione, in capo all'operatore economico, di produrre una dichiarazione ai sensi del D.P.R. 445/2000 di non avere stipulato contratti di lavoro o comunque attribuito incarichi a ex dipendenti pubblici in violazione del divieto di pantouflage.

7.1.6 Patti d'integrità

Ai sensi dell'art. 1, comma 17, Legge 190/2012 *"Le stazioni appaltanti possono prevedere negli avvisi, bandi di gara o lettere di invito che il mancato rispetto delle clausole contenute nei protocolli di legalità o nei patti di integrità costituisce causa di esclusione dalla gara."*

Mediante l'accettazione di tali clausole, l'operatore economico si impegna ad eseguire il contratto mediante un comportamento improntato a criteri di legalità, trasparenza e correttezza e ad astenersi da comportamenti di tipo corruttivo.

ISA si impegna ad effettuare le seguenti operazioni:

- "*l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di specifiche prescrizioni a carico dei concorrenti e dei soggetti affidatari mediante cui si richiede la preventiva dichiarazione sostitutiva della sussistenza di possibili conflitti di interesse rispetto ai soggetti che intervengono nella procedura di gara o nella fase esecutiva e la comunicazione di qualsiasi conflitto di interesse che insorga successivamente";*

- prevedere, nei suddetti piani e/o protocolli, "*sanzioni a carico dell'operatore economico, sia in veste di concorrente che di aggiudicatario, nel caso di violazione degli impegni sottoscritti, secondo la gravità della violazione accertata e la fase in cui la violazione è posta in essere, oltre che nel rispetto del principio di proporzionalità".*

MONITORAGGIO:

Il RPCT, col supporto dei referenti e con cadenza **semestrale**:

- provvederà ad assicurare che in tutti gli atti relativi alle procedure di affidamento e nei contratti stipulati con gli operatori economici vi sia l'inserimento di una specifica clausola di salvaguardia per cui la mancata accettazione delle previsioni contenute nel Codice Etico adottato dalla Società darà luogo all'esclusione dalla gara e alla risoluzione del contratto;

- provvederà ad acquisire la dichiarazione sulla sussistenza di possibili conflitti di interesse.

L'attività di verifica viene effettuata, per ogni affidamento, mediante la compilazione della check list-prevista dall'allegato 6, a seconda della tipologia di procedura ad evidenza pubblica seguita.

7.1.7 Tutela del dipendente che segnala l'illecito (c.d. *whistleblowing*)

Whistleblower è la definizione inglese che identifica il dipendente che, dall'interno del proprio ente di appartenenza, segnala condotte illecite non nel proprio interesse individuale, ma nell'interesse pubblico, perché non venga pregiudicato un bene collettivo.

L'art. 1, comma 51, Legge 190/2012 ha inserito l'art. 54-bis all'interno del D.Lgs. 165/2001. Il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito nella Legge 11 agosto 2014, n. 114, *"Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l'efficienza degli uffici giudiziari"* ha poi modificato l'art. 54-bis introducendo anche ANAC quale soggetto destinatario delle segnalazioni.

L'istituto è stato successivamente modificato dalla Legge 179/2017 *"Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato".*

La disciplina è stata totalmente innovata con l'emanazione del D.Lgs. 10 marzo 2023, n. 24, "Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali" (cd. Decreto Whistleblowing), il quale, ai sensi dell'art. 1, disciplina la protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Il Legislatore ha disposto che i soggetti del settore pubblico, tra cui sono comprese le società in house (art. 2, comma 1), lett. p), del D.Lgs. 24/2023, il quale richiama la definizione di società in house di cui all'articolo 2, comma 1, lettere m) e o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175), sono tenuti ad attivare propri canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione. Qualora l'ente sia dotato di un modello di organizzazione e di gestione del rischio ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera a), del D.Lgs. 231/2001, prevede all'interno del Modello stesso i canali di segnalazione interna sopra menzionati.

Quanto all'ambito soggettivo, il Decreto Whistleblowing specifica quali sono gli enti cui si applica la disciplina del decreto stesso. Con specifico riguardo alla realtà di Isontina Ambiente, in quanto società in house, si rileva che l'ente appartiene alla categoria di enti cui si applica il D.Lgs. 24/2023 denominati "soggetti del settore pubblico" (art. 2, comma 1), lett. p), del D.Lgs. 24/2023), in particolare: le amministrazioni pubbliche di cui

all'articolo 1, comma 2, del D.Lgs. 165/2001; le autorità amministrative indipendenti di garanzia, vigilanza o regolazione; gli enti pubblici economici; gli organismi di diritto pubblico di cui all'articolo 3, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50; i concessionari di pubblico servizio; le società a controllo pubblico; le società in house, definite dal D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, anche se quotate.

In relazione ai soggetti del settore pubblico, con riguardo alla realtà di ISA, la normativa trova pertanto applicazione in relazione ai dipendenti, ai lavoratori autonomi (compresi quelli indicati al capo I della legge 22 maggio 2017, n. 81), i titolari di un rapporto di collaborazione (artt. 409 c.p.c. e 2 del D.Lgs. n. 81/2015, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente, i lavoratori o i collaboratori, che svolgono la propria attività lavorativa presso l'ente e che forniscono beni o servizi o che realizzano opere in favore di terzi, i liberi professionisti e i consulenti che prestano la propria attività presso l'ente, i volontari e i tirocinanti, retribuiti e non retribuiti, che prestano la propria attività presso l'ente, gli azionisti e le persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza, anche qualora tali funzioni siano esercitate in via di mero fatto, presso l'ente. Il Decreto si applica altresì quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato (qualora le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali), durante il periodo di prova, successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite nel corso del rapporto stesso. Da ultimo, si evidenzia che le tutele riconosciute al segnalante si applicano anche ai facilitatori, alle persone del medesimo contesto lavorativo della persona segnalante e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado, ai colleghi di lavoro della persona segnalante, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente e agli enti di proprietà della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o che ha effettuato una divulgazione pubblica o per i quali le stesse persone lavorano, nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

Sotto il profilo oggettivo, la tutela riguarda le violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui le persone segnalanti siano venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato. Nel caso degli enti del settore pubblico, le violazioni rilevanti oggetto di segnalazione, puntualmente elencate all'art. 2 comma 1, lett. a) del D.Lgs. 24/2023, concernono illeciti ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o violazioni del Modello di organizzazione e gestione, illeciti che rientrano nell'ambito della normativa europea o nazionale indicata dal Decreto (in via meramente esemplificativa: appalti pubblici, mercati finanziari, prevenzione del riciclaggio e finanziamento del terrorismo, sicurezza e conformità dei prodotti, tutela dell'ambiente, atti o omissioni

riguardanti il mercato interno europeo, ecc.) e gli illeciti amministrativi, contabili, civili o penali che non rientrano negli altri ambiti sopra individuati.

La gestione delle segnalazioni viene affidata ad un Gestore che, nei soggetti del settore pubblico, viene individuato per espressa previsione legislativa nel Responsabile della Prevenzione delle Corruzione e della Trasparenza (RPCT), ai sensi dell'art. 5 D.Lgs. 24/2023. Di conseguenza, il Gestore della segnalazione di ISA è l'ing. Giuliano Sponton.

Come evidenziato da ANAC, l'istituto risulta finalizzato a *"valorizzare l'etica e l'integrità nella pubblica amministrazione per dare prestigio, autorevolezza e credibilità alla stessa, rafforzando i principi di legalità e buon andamento dell'azione amministrativa di cui all'art. 97 Cost."*

Il Decreto Whistleblowing ha imposto ad ANAC di attivare un canale di segnalazione esterna che il segnalante può attivare nei seguenti casi:

a) non è prevista, nell'ambito del suo contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme alla normativa;

b) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna ai sensi dell'articolo 4 e la stessa non ha avuto seguito;

c) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;

d) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

La persona segnalante ottiene la tutela prevista dal D.Lgs. 24/2023 qualora effettui una divulgazione pubblica esclusivamente se ricorrono le seguenti condizioni:

a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna, alle condizioni e con le modalità previste dal Decreto Whistleblowing e non è stato dato riscontro nei termini normativamente previsti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;

b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;

c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Con Delibera n. 301 del 12 luglio 2023 ANAC ha approvato il Regolamento per la gestione delle segnalazioni esterne e per l'esercizio del potere sanzionatorio dell'ANAC in attuazione del Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24.

Con Delibera n. 311 del 12 luglio 2023, ANAC ha attivato il canale di segnalazione esterna e ha approvato "*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali. Procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne*". Tali Linee Guida devono essere seguite anche dai soggetti cui si applica la disciplina del Decreto Whistleblowing ai fini dell'istituzione e regolamentazione dei canali di segnalazione interni.

Mediante il suddetto Regolamento, l'Autorità Anticorruzione ha inteso definire le modalità di presentazione delle segnalazioni da parte del dipendente pubblico che potrà avvalersi di sistemi di crittografia idonei a garantire la riservatezza della sua identità e del contenuto della sua segnalazione.

Sono state inoltre disciplinate le singole fasi del procedimento sanzionatorio, prevedendo la facoltà della controparte di richiedere un'audizione ovvero presentare memorie, documenti o deduzioni scritte.

Viene infine assicurata, in ottemperanza alle norme sulla trasparenza, la pubblicazione del provvedimento sanzionatorio sul sito istituzionale dell'ANAC e, ad alcune condizioni, sul sito dell'Amministrazione o dell'Ente.

ISA, conformemente a quanto imposto dal D.Lgs. 24/2023:

- ha provveduto a nominare il RPCT, l'ing. Giuliano Sponton, quale Gestore delle segnalazioni;

- ha adottato una piattaforma digitale di segnalazione, pubblicata in apposita sezione di Amministrazione Trasparente;

- con l'adozione del Modello Organizzativo ex D.Lgs. 231, si è dotato di uno specifico Regolamento Whistleblowing, atto a disciplinare le modalità di segnalazione, nonché i relativi aspetti oggettivi e soggettivi, cui si rinvia.

<u>Si evidenzia che un uso della segnalazione difforme rispetto a quanto disposto dal D.Lgs. 24/2023, dalle Linee Guida ANAC e dal Regolamento Whistleblowing adottato dalla società può essere fonte, ai danni del segnalante, di sanzioni disciplinari, civili, amministrative e penali.</u>

MONITORAGGIO:

Il RPCT, in stretto raccordo con l'Organismo di Vigilanza, qualora pervenga una segnalazione da parte di un soggetto legittimato, provvede ad assicurarsi che vengano scrupolosamente osservate le procedure previste nel Regolamento Whistleblowing, costituente allegato del MOG 231 e, all'esito della verifica della segnalazione, qualora la stessa sia fondata, non vengano poste in essere comportamenti vietati nei confronti del segnalante, ovvero che questi siano sanzionati, licenziati o sottoposti ad alcuna misura discriminatoria o ritorsiva, diretta o indiretta, avente effetti sulle condizioni di lavoro o esercizio delle proprie funzioni per motivi collegati, anche solo indirettamente, alla segnalazione.

7.1.4 Misure ai sensi dell'art. 3, Legge 97/2001

L'art. 3 della Legge 97/2001 statuisce che "*quando nei confronti di un dipendente di amministrazioni o di enti pubblici ovvero di enti a prevalente partecipazione pubblica è disposto il giudizio per alcuni dei delitti previsti dagli articoli 314, primo comma, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale […], l'amministrazione di appartenenza lo trasferisce ad un ufficio diverso da quello in cui prestava servizio al momento del fatto, con attribuzione di funzioni corrispondenti, per inquadramento, mansioni e prospettive di carriera, a quelle svolte in precedenza".* L'esecuzione di tale misura può avvenire tramite *"trasferimento di sede, o alla attribuzione di un incarico differente da quello già svolto dal dipendente, in presenza di evidenti motivi di opportunità circa la permanenza del dipendente nell'ufficio in considerazione del discredito che l'amministrazione stessa può ricevere da tale permanenza"*.

Il PNA 2019 ha inoltre stabilito che:

- in caso di condanna non definitiva, i dipendenti sono sospesi dal servizio;

- nel caso sia pronunciata sentenza penale irrevocabile di condanna, ancorché a pena condizionalmente sospesa, l'estinzione del rapporto di lavoro o di impiego può essere pronunciata a seguito di procedimento disciplinare.

La Deputazione Amministrativa del Consorzio di Bonifica Cellina Meduna, in considerazione delle ridotte dimensioni della struttura, alla luce di quanto stabilito dall'art. 3, Legge 97/2001 e in considerazione di quanto previsto dal CCNL applicato, si riserva, a suo insindacabile giudizio, la modalità con cui procedere.

MONITORAGGIO MISURA

Il RPCT, qualora un dipendente sia sottoposto a procedimento penale per uno dei reati previsti dall'art. 3 della Legge 97/2001, provvede ad intraprendere il procedimento di sospensione dello stesso.

In caso di eventuale condanna definitiva, provvede ad avviare un procedimento disciplinare nei confronti del dipendente.

7.1.8 Organismi indipendenti di valutazione

Le modifiche che il D. Lgs. 97/2016 ha apportato alla Legge 190/2012 hanno rafforzato le funzioni già affidate agli OIV in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza dal D.Lgs. 33/2013, anche in una logica di coordinamento con il RPCT e di relazione con l'ANAC.

Ai sensi dell'art. 1, comma 8-bis Legge 190/2012 l'OIV:

- ✓ attesta gli obblighi di pubblicazione;
- ✓ riceve le segnalazioni aventi ad oggetto i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione da parte del RPCT;
- ✓ verifica la coerenza tra gli obiettivi assegnati, gli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance e quelli connessi all'anticorruzione e trasparenza;
- ✓ verifica i contenuti della relazione annuale del RPCT (ex art. 1, comma 14 della stessa Legge). A tal fine, l'Organismo medesimo può chiedere al RPCT le informazioni e i documenti necessari per lo svolgimento del controllo e può effettuare audizioni di dipendenti.

Anche nel PNA 2019 (Delibera n. 1064/2019) è stata fermamente evidenziata la necessità di assicurare una stretta correlazione fra il PPCT e gli obiettivi definiti negli atti di programmazione strategico-gestionale e di performance.

Quanto alle società in controllo pubblico, ANAC ha prescritto di individuare al loro interno, in relazione alla propria organizzazione, il soggetto più idoneo a svolgere le medesime funzioni attribuite dalla legge all'OIV.

ISA ha attribuito le funzioni di OIV ad un soggetto diverso dai componenti dell'Organismo di Vigilanza.

Quanto agli adempimenti in materia di trasparenza, l'OIV attesta annualmente l'assolvimento da parte di ISA degli obblighi di pubblicazione, redigendo la prevista relazione accompagnata dalla griglia di rilevazione secondo le modalità e le indicazioni elaborate anno per anno da ANAC (da ultimo, Delibera n. 203 del 17 maggio 2023).

7.2 MISURE DI CARATTERE SPECIALE

7.2.1 Regole di condotta specifiche da osservare per la prevenzione del rischio

I reati indicati al paragrafo n. 6 presuppongono l'instaurazione di rapporti con la Pubblica Amministrazione, Consulenti e collaboratori, Organi ispettivi, Gestione del personale, e possono interessare le seguenti aree/funzioni:

- Amministratore Unico;
- Direttore Generale;
- Area Amministrativa;
- Area Acquisti, Gare e Contratti;
- Area Tecnica.

7.2.1.1 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Il pericolo di integrazione dei reati di cui trattasi discende dalla sussistenza di continui e stringenti rapporti tra ISA e gli Enti della Pubblica Amministrazione e, in particolare, con i Comuni Soci.

In conformità alla peculiarità attività svolta, la società intrattiene rapporti con Enti Pubblici in occasione:

- ✓ dell'affidamento del servizio (AUSIR);
- ✓ di visite ispettive di controllo (Guardia di Finanza, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, Provincia, Arpa...);
- ✓ della gestione dei servizi erogati (accertamento, liquidazioni, notifica degli atti);
- ✓ del rilascio di autorizzazioni alla gestione degli impianti (Regione).

In generale, nei rapporti con la Pubblica Amministrazione è necessario osservare le seguenti regole:

- ✓ i rapporti con i rappresentanti della PA nello svolgimento delle operazioni attinenti le attività sensibili, sono tenuti dal responsabile della funzione interessata o da un soggetto da questi delegato;
- ✓ è fatto divieto a chiunque di intrattenere rapporti per conto della società con esponenti della PA;
- ✓ di qualunque criticità o conflitto di interesse sorga nell'ambito del rapporto con la PA deve essere informato tempestivamente il Direttore Generale e l'Amministratore Unico, oltre agli organismi di vigilanza in carica;
- ✓ i procuratori sono tenuti alla reciproca informazione e consulenza su ciò che dell'attività di ciascuno possa riguardare la competenza dell'altro;

- ✓ i rapporti con gli organi ispettivi devono essere tenuti con il responsabile della funzione o dal soggetto da questi delegato.

7.2.1.2 Rapporti con i fornitori di beni e servizi

Relativamente al processo di acquisizione di beni e servizi si evidenzia quanto segue:

- ✓ gli atti deliberativi per l'acquisizione di beni e servizi o appalti lavori, devono essere posti in essere nel rigoroso rispetto delle disposizioni di leggi applicabili in relazione alla procedura aziendale di riferimento;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono agire nel rispetto della normativa vigente, delle prescrizioni del Codice Etico, del rigore, dell'imparzialità e della riservatezza;
- ✓ i soggetti partecipanti alle commissioni di gara devono respingere ogni tipo di pressione indebita onde evitare trattamenti di favore nei confronti dei partecipanti.

7.2.1.3 Rapporti con i dipendenti e collaboratori per acquisizione e progressione del personale

L'Organo Amministrativo e la Direzione Generale devono garantire l'applicazione di criteri di valutazione dei candidati che rispondano alle esigenze di obiettività e trasparenza ed inoltre:

- ✓ l'assunzione deve avvenire nel rigoroso rispetto delle leggi, delle procedure definite dalla società per l'assunzione del personale;
- ✓ l'esito del processo valutativo dei candidati deve essere formalizzato e mantenuto agli atti a cura del funzionario responsabile;
- ✓ i contratti della società con i consulenti devono essere predefiniti in forma scritta e devono riportare chiaramente modalità, svolgimento e costo dell'incarico;
- ✓ i compensi di collaboratori e consulenti devono trovare adeguata congruità in considerazione delle prassi esistenti sul mercato o, se possibile, rispetto a tariffe vigenti.

7.2.2. Conoscenza e diffusione del Piano di Prevenzione della Corruzione

L'obbiettivo primario del presente piano è quello di assicurare un'ampia e partecipata conoscenza dello stesso da parte dei dipendenti della Società, degli Enti di controllo e dei cittadini.

A tal fine il Piano ed i suoi aggiornamenti annuali vengono pubblicati sul sito internet di ISA nella sezione denominata "Società Trasparente".

Il Piano è frutto dell'apporto conoscitivo del personale di ISA compresi i referenti delle singole unità organizzative presenti nella struttura.

Tutti i dipendenti devono inoltre essere edotti circa l'esistenza del Piano ed i contenuti delle misure in esso programmate. I dipendenti sono inoltre chiamati, nello svolgimento delle attività di rispettiva competenza, ad uniformarsi ai contenuti del predetto Piano, traducendo in modelli operativi la formazione acquisita in termini di prevenzione della corruzione.

La società, attraverso il Responsabile del Piano del Prevenzione della Corruzione, attua un idoneo sistema informativo nei confronti dei Comuni Soci che esercitano il controllo analogo.

7.2.2.1 Formazione in materia di anticorruzione e trasparenza

In conformità alle disposizioni di ANAC, fra gli obiettivi strategici definiti dall'AU per il triennio 2024-2026 figura l'incremento della formazione dei dipendenti in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Il piano formativo adottato da ISA avrà quale oggetto:

- ✓ la conoscenza della normativa e le sue evoluzioni;
- ✓ il codice etico e il codice di comportamento adottati da Isontina Ambiente S.r.l.;
- ✓ il catalogo reati;
- ✓ le aree a rischio (e l'aggiornamento di nuove aree sensibili);
- ✓ le procedure da attuare per evitare e circoscrivere il rischio reato e la verificazione di conflitti d'interesse;
- ✓ il confronto tra dipendenti per conoscere l'estensione del rischio in altre aree non di propria competenza;
- ✓ l'omogeneizzazione dei processi per garantire la costituzione di buone pratiche amministrative che possano ridurre ulteriormente il rischio di corruzione;
- ✓ gli obblighi di pubblicità e trasparenza e le tempistiche di aggiornamento;
- ✓ la procedura interna per la gestione dell'accesso civico (PG – PCT 03).

La formazione sarà inoltre finalizzata a fornire ai dipendenti, specie in quelli operanti nelle aree a rischio, strumenti per riconoscere eventuali conflitti di interesse ovvero situazioni critiche da cui dovrebbe discendere l'applicazione di misure di prevenzione della corruzione.

L'approccio seguito sarà di tipo "pratico", procedendo altresì alla discussione di casi specifici.

Gli incontri potranno essere organizzati in modo tale da costituire gruppi di lavoro, strutturati in base agli obiettivi specifici dell'incontro stesso.

Il piano formativo sarà definito con le seguenti fasi d'azione:

- ✓ individuazione dei dipendenti, quadri e dirigenti coinvolti nei processi di lavoro con maggiore esposizione al rischio di corruzione e successiva pianificazione degli interventi di aggiornamento della normativa;
- ✓ verifica del grado di informazione e conoscenza delle materie a rischio di corruzione in possesso dei dipendenti;
- ✓ sensibilizzazione verso comportamenti atti a prevenire situazioni a rischio di corruzione con particolare attenzione ai temi dell'etica e della legalità dei comportamenti.

ISA, in particolare, adotta il seguente programma formativo in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza.

Tempistiche	Destinatari	Formazione
I semestre	Dipendenti	- aggiornamento del Piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza (triennio 2024/2026); - diffusione e condivisione del manuale dei Protocolli, aree maggiormente a rischio, regole operative e di condotta; catalogo reati; - conflitto di interessi, casi pratici; - gli attori del contrasto alla corruzione. Ruolo del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza. Doveri del dipendente. Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza; - fenomeni corruttivi nell'ambito della gestione dei rifiuti alla luce delle raccomandazioni dell'Autorità Nazionale Anticorruzione.
II semestre	Dipendenti	- obblighi di pubblicità e trasparenza ex D.Lgs. 33/2013. Il Responsabile della Trasparenza e gli altri soggetti coinvolti nell'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Procedure adottate; - obblighi di trasparenza nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti ai sensi del TITR (Delibera ARERA dd. 31 ottobre 2019);

		- tempistiche di aggiornamento di dati, informazioni e documenti. Modalità di pubblicazione e conservazione dei dati; - gli obblighi di trasparenza alla luce della recente normativa in materia di tutela dei dati personali; - l'accesso civico, semplice e generalizzato, alla luce della recente Giurisprudenza Amministrativa.

Al termine degli incontri formativi, ai dipendenti potrà essere richiesto di compilare degli appositi questionari di apprendimento.

Il monitoraggio dei percorsi formativi, in termini di frequenza e conseguimento dell'attestato di partecipazione sarà effettuato dal Responsabile della Sicurezza e Qualità che trimestralmente invierà al Responsabile della Prevenzione della Corruzione reportistica idonea alla verifica dell'effettiva formazione.

7.2.2.2 Flussi informativi da e verso il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza

Il Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza predispone le regole in materia di flussi informativi con i Soci, gli Organi di governo, i Referenti, l'OdV, i Dipendenti e le Autorità di vigilanza.

Tali obblighi sono concepiti quale strumento per agevolare l'attività di monitoraggio sull'efficacia del Piano e sullo stato della sua operatività, consentendo l'accertamento a posteriori delle cause che ne hanno pregiudicato la capacità preventiva, rendendo possibile la sua eventuale violazione o, nei casi più gravi, il verificarsi del reato di corruzione.

Devono comunque essere oggetto di comunicazione:

SU BASE OCCASIONALE da parte dell'Organo di governo, le informazioni concernenti l'assetto organizzativo della Società e i cambiamenti che hanno riflessi sull'attuazione delle misure del Piano;

SU BASE OCCASIONALE da parte di Dirigenti, la necessità di cambiamenti procedurali nelle aree a rischio reato, conseguenti a mutamenti dell'attività e dell'organizzazione aziendale;

SU BASE PERIODICA da parte di Dirigenti le informazioni sulle attività aventi rilevanza in materia di anticorruzione;

SU BASE OCCASIONALE da parte di Dirigenti la segnalazione o la denuncia di comportamenti sospetti;

SU BASE PERIODICA da parte dell'OdV, le relazioni sull'attività compiuta e tutti i rilievi concernenti la parte del MOG dedicata ai reati contro la PA, al fine di garantire il coordinamento e la collaborazione proficua tra i due Organi;

SU BASE OCCASIONALE ogni altra informazione di qualsivoglia genere, fornita da Organi di *governance*, personale o terzi, attinente l'attuazione o la violazione del Piano nelle aree di attività a rischio nonché il rispetto delle previsioni di legge, utili ai fini dell'assolvimento dei compiti del Responsabile della prevenzione;

SU BASE PERIODICA da parte del RPCT, il Piano e i suoi aggiornamenti, la relazione annuale e le iniziative intraprese, nonché le comunicazioni aziendali in materia di anticorruzione;

In particolare, devono essere obbligatoriamente trasmesse al suddetto Responsabile, anche per il tramite dei Referenti nominati, le informazioni concernenti:

- provvedimenti, notizie e sanzioni provenienti da organi di Polizia giudiziaria o da qualsiasi altra Autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di attività di indagine per i reati previsti dalla Legge, nei confronti dei destinatari del Piano, o dai quali risultino inadempimenti od omissioni;
- segnalazioni inoltrate alla Società dai dipendenti in caso di avvio di procedimento giudiziario a loro carico per uno dei reati previsti dalla Legge e dal Piano;
- contestazioni che l'Amministrazione pubblica ha formalmente inoltrato alla Società;
- rapporti predisposti dalle strutture della Società e dagli organi di controllo, nell'ambito della loro attività di vigilanza, dai quali possano emergere fatti, atti, eventi od omissioni con profili di criticità rispetto alle norme della Legge e alle disposizioni del Piano.

Inoltre, tutti i dipendenti sono tenuti a segnalare al Responsabile comportamenti che possono rappresentare, anche solo potenzialmente, casi di corruzione ed illegalità.

Ogni informazione, dato, segnalazione, report previsto dal Responsabile viene custodito in un apposito archivio (informatico e/o cartaceo) predisposto a cura dello stesso, ferma restando l'osservanza delle disposizioni in materia di riservatezza dei dati personali e dei diritti da essa garantiti in favore degli interessati.

Il dettaglio dei flussi informativi individuati è stato inserito nell'allegato del manuale dei Protocolli.

7.2.2.3. Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.

La società ha in essere un **Manuale Integrato** (certificazione integrata ambientale UNI EN ISO 9001:2015, UNI EN ISO 14001:2015, BS OHSAS 18001:2007) che riproduce per iscritto le procedure da seguire per singolo processo.

8. TRASPARENZA

In attuazione a quanto previsto dal D.Lgs. 97/2016, il quale ha apportato modifiche al D.Lgs. 33/2013, nel presente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza è inserita un'apposita sezione relativa alla trasparenza dove vengono individuati i Responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti, delle informazioni e dei dati richiesti dal D.Lgs. 33/2013.

8.1 Contesto normativo di riferimento

La nozione di trasparenza, già introdotta nell'ordinamento dall'art. 11 del D.Lgs. 27 ottobre 2009 n. 150, nell'ambito di un generale progetto di riforma della pubblica amministrazione inteso a migliorare l'efficienza, ha assunto un rilievo centrale nell'attuale quadro normativo, anche in considerazione dei recenti e penetranti interventi legislativi che ne hanno potenziato il contenuto e la portata e definito le modalità di attuazione.
La Legge 6 novembre 2012 n. 190 "Disposizione per la prevenzione e la repressione della corruzione e della illegalità nella pubblica amministrazione" ha individuato nel principio di trasparenza un asse portante delle politiche di prevenzione della corruzione ed ha, in particolare, conferito al Governo una delega legislativa per il riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni.
In attuazione della delega, il Governo ha adottato il D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 recante: "*Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni*", attraverso il quale sono stati sistematizzati e riorganizzati gli obblighi di pubblicazione già vigenti e ne sono stati introdotti di nuovi e, per la prima volta, è stato disciplinato l'accesso civico.
Ai sensi dell'art. 2-bis, comma 2, D.Lgs. 33/2013, fra i destinatari del decreto stesso vi sono anche gli enti pubblici economici e le società in controllo pubblico.
Come evidenziato da ANAC (Delibera n. 1064/2019), "*il legislatore ha attribuito un ruolo di primo piano alla trasparenza affermando, tra l'altro, che essa concorre ad attuare il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio alla nazione.".*
Al fine di ottemperare a quanto richiesto dalle norme sopra richiamate, ANAC ha emanato nel tempo le proprie Linee Guida. Di particolare interesse risulta la Delibera n. 1134/2017 i cui contenuti sono espressamente richiamati anche nel PNA 2019, a sua volta richiamato dal PNA 2022 (*"Nuove linee guida per l'attuazione della normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza da parte delle società e degli enti di diritto privato controllati e partecipati dalle pubbliche amministrazione e degli enti pubblici economici").*

Con specifico riguardo alla trasparenza dei contratti pubblici, l'ordinamento ha subito nel corso del 2023 una stagione di riforme che hanno innovato profondamente la disciplina.

Di particolare rilevanza, il processo di digitalizzazione degli appalti pubblici è stato attuato realizzando un complesso sistema digitale denominato "ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale" (cd. e-procurement), fondato sull'infrastruttura della Piattaforma Digitale Nazionale Dati (PDND), la quale attua l'interoperabilità tra i diversi sistemi informativi e le banche dati.

L'Ecosistema, a sua volta, ha il centro nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP), la quale sostituisce la Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana; tale Banca Dati è gestita da ANAC e le stazioni appaltanti e gli enti concedenti interagiscono con la stessa in maniera obbligatoria ed esclusiva tramite piattaforme di approvvigionamento digitale certificate, individuate nel Registro Piattaforme Certificate (RPC), funzionali, inoltre ad acquisire i CIG.

L'utilizzo della piattaforma digitale di approvvigionamento certificata da parte della stazione appaltante o dell'ente concedente, interagendo automaticamente con la BDNCP, comporta l'adempimento degli obblighi di pubblicazione. Ai fini della trasparenza, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti pubblicano sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti, i dati relativi all'intero ciclo di vita dei contratti riportando esclusivamente il collegamento ipertestuale che rinvia, in forma immediata e diretta, alla sezione della BDNCP dove sono pubblicate tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso alla BDNCP, per ogni procedura di affidamento associata a un CIG. Il collegamento ipertestuale è indicato dall'ANAC sul portale dati aperti.

I dati e atti relativi al ciclo di vita dei contratti che non sono comunicati alla BDNCP e che sono oggetto di pubblicazione obbligatoria devono essere pubblicati comunque sul sito istituzionale, sezione "Amministrazione Trasparente" (AT), sottosezione Bandi di gara e contratti. Tali dati e atti sono individuati all'allegato alla Delibera n. 264/2023.

ANAC ha recepito le innovazioni normative suesposte. La materia è stata regolamentata dalle seguenti Delibere:

a) Delibera n. 605 del 19 dicembre 2023 (Aggiornamento 2023 al PNA 2022)

b) Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 recante «Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale»)

c) Delibera n. 262 del 20 giungo 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale)

d) Delibera n. 263 del 20 giungo 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»)

e) Delibera n. 264 del 20 giugno 2023, (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33)

e) Delibera n. 582 del 13 dicembre 2023 (Adozione del provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»)

Dal 01 gennaio 2024, per effetto dell'abrogazione dell'art. 1, comma 32, della Legge n. 190/2012 disposta dall'entrata in vigore del D.Lgs, 36/2023, sono venuti meno, per le procedure contrattuali, i seguenti obblighi:

- l'obbligo di pubblicazione, nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito istituzionale, del file XML di riepilogo dei contratti in essere nell'anno precedente, conformemente alle specifiche tecniche emesse da ANAC;
- l'obbligo di trasmettere la conseguente comunicazione dell'url di pubblicazione del menzioanto file via PEC all'ANAC.

In relazione all'adempimento degli obblighi di trasparenza, con l'Aggiornamento 2023 al PNA 2022, l'ANAC ha parimenti stabilito le modalità di pubblicazione, dei dati e dei documenti relativi ai bandi di gara e contratti, secondo le seguenti indicazioni:

• per i contratti conclusi entro il 2023: gli obblighi di pubblicazione dei dati si intendono adempiuti inserendo nella sezione "Bandi di gara e contratti" del sito "Amministrazione trasparente" le informazioni di cui all'art. 4 della Delibera ANAC 39/2016 in formato digitale standard aperto, secondo le modalità indicate dalla stessa delibera;

• per i contratti non conclusi entro il 2023: la trasparenza degli stessi dati indicati all'art. 28, comma 3 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 è assolta mediante comunicazione contestuale alla generazione degli stessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) tramite SIMOG5. Le stazioni appaltanti pubblicano in "Amministrazione Trasparente", sottosezione "Bandi di gara e contratti", il link tramite il quale si accede alla

sezione della BDNCP dove sono pubblicate - per ogni procedura di affidamento associata a un CIG - tutte le informazioni che le stazioni appaltanti hanno trasmesso attraverso SIMOG;

• per i contratti la cui procedura si avvia dal 1° gennaio 2024: la trasparenza dei dati è assolta mediante la trasmissione degli stessi dati alla BDNCP attraverso le piattaforme di approvvigionamento digitale certificate.

Operativamente, le stazioni appaltanti e gli enti concedenti inseriscono nel sito "Amministrazione trasparente" un collegamento ipertestuale che rinvia ai dati relativi all'intero ciclo di vita del contratto e che include anche quelli indicati all'art. 28, comma 3, del D.Lgs. 36/2023.

L'ANAC ha precisato che per le società in controllo pubblico la disciplina deve essere osservata sia relativamente all'organizzazione che alle attività di pubblico interesse.

Le misure di trasparenza devono essere inserite, in apposita sezione, all'interno del documento integrativo del c.d. "Modello 231" che detta le misure di prevenzione della corruzione. Esse devono prevedere gli strumenti atti ad assicurare la regolarità e la tempestività dei flussi dei dati, documenti e informazioni da pubblicare, le tempistiche di attuazione degli obblighi, nonché i nominativi dei responsabili della trasmissione e della pubblicazione.

I dati, i documenti e le informazioni oggetto di pubblicazione obbligatoria sono precisamente elencati nell'Allegato n. 1 della suddetta delibera e nell'alleato 5 del presente Piano, la quale prescrive altresì determinate modalità di pubblicazione di alcuni dati.

8.2 Obiettivi e finalità

Mediante l'attuazione della normativa in materia di trasparenza, ISA intende perseguire i seguenti obiettivi strategici:

- promuovere l'efficienza organizzativa e la trasparenza quali strumenti di prevenzione della corruzione e della cattiva amministrazione;
- informatizzare i flussi di comunicazione interna al fine dell'assolvimento degli obblighi di trasparenza e per il relativo controllo: a tal fine il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza dovrà predisporre una serie di "schede-modello" da utilizzare per l'ottenimento dei dati da pubblicare e per monitorare la correttezza degli stessi.

8.3 Responsabile per la trasparenza

Il Responsabile per la Trasparenza coincide con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e svolge stabilmente un'attività di controllo sugli adempimenti in capo alla Società degli obblighi di pubblicazione

assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate (art. 43 D.Lgs. 33/2013).

Il RPCT di Isontina Ambiente S.r.l. è, fin dal 2014, il Direttore Generale, Ing. Giuliano Sponton.

Relativamente alla trasparenza il RPCT ha il compito di:

- effettuare una costante attività di controllo sull'adempimento da parte della Società degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate. Nell'attività di monitoraggio e vigilanza, da compiersi con periodicità almeno semestrale, il RPCT può avvalersi di referenti e incaricati da lui nominati;
- riferire all'AU della Società e segnalare i casi di mancato o ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione allo stesso, all'OIV, all'ANAC ai fini dell'eventuale attivazione delle azioni più opportune e/o del procedimento disciplinare.

8.4 Programma formativo

Il Responsabile della Trasparenza elabora annualmente il programma formativo per la trasparenza. Il programma formativo in materia di trasparenza costituisce parte integrante del Programma in materia di prevenzione della corruzione e della trasparenza, analiticamente descritto al paragrafo n. 7.2.2.1 del presente Piano.

In questa sede si ricorda che nel programma devono essere garantiti strumenti di aggiornamento tecnico e professionale importanti sul tema trasparenza.

Le modalità di svolgimento dei singoli interventi formativi dovranno essere le più idonee ad assicurare il bilanciamento tra l'esigenza di un'adeguata formazione e le ragioni della economicità della gestione e dell'accessibilità ai contenuti formativi.

8.5 Dati oggetto di pubblicazione e soggetti incaricati della pubblicazione

La trasparenza è realizzata attraverso la pubblicazione di dati, informazioni e documenti previsti dal D.Lgs. 33/2013 nel sito internet di Isontina Ambiente S.r.l., cui corrisponde il diritto di chiunque di accedere al sito stesso direttamente ed immediatamente senza alcuna preventiva autenticazione ed identificazione.
I dati sono reperibili sul sito www.isontinambiente.it, alla sezione "Società trasparente".
Nell'Allegato 5 del presente Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza sono individuati, per ciascun obbligo, i soggetti responsabili della trasmissione dei dati e i soggetti responsabili della pubblicazione, nonché i termini entro i quali prevedere l'effettiva pubblicazione.

I soggetti individuati come responsabili della trasmissione devono conservare i file in una cartella dedicata e trasmetterli al responsabile della pubblicazione esclusivamente tramite email interna.

Il responsabile della pubblicazione provvede alla pubblicazione della documentazione ricevuta tramite accesso al programma utilizzato, secondo le tempistiche indicate nell'allegato di cui sopra.

8.6 La Trasparenza nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti

L'ambito degli obblighi di trasparenza posti in capo ad ISA, è stato ampliato in forza della recente Delibera ARERA n. 444 del 31 ottobre 2019, mediante la quale è stato adottato il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR).

Lo scopo della suddetta delibera consiste *"nell'armonizzare le garanzie a tutela dell'utente, assicurando contenuti informativi minimi obbligatori ed omogenei su tutto il territorio nazionale".*

In relazione a tale obbiettivo il suddetto documento prevede:

- contenuti minimi obbligatori da riportare sui siti internet (art. 3);
- contenuti minimi obbligatori da inserire nei documenti di riscossione (artt. 4, 5, 6, 7, 8);
- obblighi in materia di comunicazione individuale agli utenti (art. 9).

Le disposizioni del provvedimento troveranno applicazione (in via sperimentale) dal 01.04.2021 al 31.12.2021.

In estrema sintesi, i gestori del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani sono tenuti:

1) a predisporre sui propri siti un'apposita sezione, facilmente accessibile dalla *home page*, ove pubblicare le seguenti informazioni:

a) aspetti generali del servizio di RT, ivi inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo servizio;

b) aspetti generali del servizio di SL, ivi inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo servizio;

c) pagamento del servizio, ivi incluse le informazioni sulle tariffe applicate e i termini di pagamento;

2) a includere nei documenti di riscossione:

a) informazioni generali sul documento di riscossione, ivi inclusi i dati identificativi dell'utente e delle utenze e le informazioni rilevanti ai fini della commisurazione della tariffa;

b) dati di sintesi sugli importi addebitati e sul calcolo della tariffa, ivi inclusi importi e scadenze, componenti tariffarie, riduzioni, importi a conguaglio e atti di approvazione della tariffa;

c) informazioni in merito alle modalità di pagamento, ivi inclusi l'elenco degli strumenti utilizzabili, lo stato dei pagamenti precedenti e gli effetti di ritardi nel pagamento;

d) informazioni sull'erogazione del servizio e sugli obiettivi ambientali, ivi inclusi i dati identificativi ed i contatti del gestore, le modalità di organizzazione, le caratteristiche e i livelli qualitativi del medesimo;

3) a comunicare agli utenti interessati "*con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, le variazioni di rilievo nelle condizioni di erogazione del servizio di raccolta e trasporto e/o del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade, e/o dell'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti, che includono almeno le seguenti:*

a) modifiche nella modalità di raccolta dei rifiuti urbani, nei casi di estensione del servizio di raccolta differenziata e di passaggio da raccolta stradale a raccolta porta a porta;

b) modifiche nel calendario della raccolta porta a porta;

c) modifiche nelle modalità di effettuazione del servizio di spazzamento e lavaggio delle strade che comportino effetti sui comportamenti degli utenti, in particolare quando implichino divieti relativi alla viabilità e alla sosta;

d) modifiche nel regime di tariffazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;

e) modifica del soggetto che effettua l'attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti."

In forza di tali prescrizioni, ISA sarà tenuta a:

- predisporre un piano di estrapolazione dei dati richiesti, oggetto di pubblicazione/informazione;
- definire un regolamento dei flussi informativi;
- predisporre nuovi modelli relativi ai documenti di riscossione e delle comunicazioni destinate ai clienti.

8.7 Monitoraggio e vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza

Il monitoraggio e la vigilanza sull'attuazione degli obblighi di trasparenza sono affidati al Responsabile della Trasparenza che vi provvede avvalendosi dei Referenti da lui nominati quali ausiliari in materia di controlli interni e prevenzione della corruzione.

Il Responsabile è in particolar modo tenuto ad assicurare la correttezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate.

Il monitoraggio sarà effettuato con cadenza almeno trimestrale.

8.8 Alimentazione dei flussi informativi

Tenuto conto delle caratteristiche dimensionali organizzative di ISA e considerata la necessità di snellire i processi di attuazione, si ritiene di dare corso al richiesto flusso informativo volto ad alimentare le voci oggetto di pubblicazione sul sito www.isontinambiente.it mediante comunicazione informatica via e-mail interna agli incaricati della pubblicazione.

8.9 Informatizzazione dei processi

L'informatizzazione dei processi consente la tracciabilità del processo e riduce il rischio di blocchi non controllabili con emersione delle responsabilità per ciascuna fase.
Sarà cura della società attivarsi al fine di adeguare il processo di informatizzazione qualora necessario.

8.10 L'accesso civico "semplice" e "generalizzato"

Il legislatore della riforma di cui al D.Lgs. 97/2016 ha precisato che la trasparenza è «*condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, (che) integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino*».

Alla luce di quanto sopra, il D.Lgs. 33/2013, così come modificato dal D.Lgs. 97/2016, disciplina due tipologie di accesso civico che vanno ad aggiungersi al "tradizionale" accesso documentale ex artt. 22 e ss. Legge 241/1990.

L'art. 5, comma 1, D.Lgs. 33/2013, disciplina il c.d. accesso civico "semplice", disponendo che l'obbligo posto in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi ove sia stata omessa la loro pubblicazione.

Tale strumento riguarda pertanto solo i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria e attribuisce un diritto esercitabile da chiunque, non necessitando di idonea motivazione, né tantomeno della prova di alcun interesse diretto, concreto e attuale. Il fine è rappresentato dalla libertà di accedere alle informazioni.

Il secondo comma dell'art. 5 summenzionato attribuisce altresì a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria. Si parla, in tale ipotesi, di accesso civico "generalizzato".

L'istituto, che riprende i modelli del FOIA (Freedom of information act) di origine anglosassone, rappresenta una delle principali novità introdotte dal D.Lgs. 97/2016. Per espressa volontà legislativa, esso è stato introdotto allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

Tale strumento si traduce in un diritto non condizionato dalla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti ed avente ad oggetto tutti i dati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, compresi i dati e i documenti per i quali non sia stabilito un obbligo di pubblicazione.

L'ambito oggettivo dell'accesso generalizzato risulta quindi eccezionalmente ampio essendo esteso anche a dati e informazioni che, come tali, prescindono da un supporto documentale e possono pertanto comportare un onere di rielaborazione da parte dell'amministrazione.

Vi è dunque un'accessibilità pressoché totale, tanto in relazione agli aspetti organizzativi, tanto in relazione alle attività espletate dalla pubblica amministrazione, che incontra come unico limite la tutela di interessi giuridicamente rilevanti così come definiti dall'art. 5-bis. D.Lgs. 33/2013.

Il legislatore ha configurato due tipi di eccezioni poste a tutela di interessi pubblici e privati che potrebbero subire un pregiudizio dalla diffusione generalizzata di talune informazioni:

- le eccezioni assolute, e cioè le esclusioni all'accesso nei casi in cui una norma di legge, sulla base di una valutazione preventiva e generale, dispone sicuramente la non ostensibilità di dati, documenti e informazioni per tutelare interessi prioritari e fondamentali, secondo quanto previsto all'art. 5-bis, comma 3, D.Lgs. 33/2013;
- i limiti o eccezioni relative, che si configurano laddove le amministrazioni dimostrino che la diffusione dei dati documenti e informazioni richiesti possa determinare un probabile pregiudizio concreto ad alcuni interessi pubblici e privati di particolare rilievo giuridico individuati dal legislatore ed elencati all'art. 5-bis, commi 1 e 2 del D.Lgs. 33/2013.

Ai sensi del quinto comma del suddetto art. 5-bis *"Fatti salvi i casi di pubblicazione obbligatoria, l'amministrazione cui è indirizzata la richiesta di accesso, se individua soggetti controinteressati (..) è tenuta a dare comunicazione agli stessi (..). Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, i controinteressati possono presentare una motivata opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso".*

In attuazione di quanto previsto dall'art. 5-bis, comma 6 del D.Lgs. 33/2013, con Delibera n. 1309 del 28 dicembre 2016, l'ANAC ha adottato delle Linee Guida aventi ad oggetto indicazioni operative in merito alla definizione delle esclusioni e dei limiti all'accesso civico di cui all'art. 5, comma 2 del D.Lgs. 33/2013. Su tali Linee Guida è stata acquisita l'intesa del Garante per la protezione dei dati personali ed è stato ottenuto il parere della Conferenza Unificata di cui all'art. 8, comma 1 del D.Lgs. 281/1997.

In tale occasione ANAC ha chiarito che l'accesso generalizzato deve essere consentito anche nell'ipotesi in cui esso riguardi un numero cospicuo di documenti e informazioni; ciò ad eccezione del caso in cui l'istanza

risulti manifestatamente irragionevole, tanto da interferire con il buon funzionamento dell'amministrazione. È fatta salva la facoltà dell'amministrazione di attivare anche forme di dialogo cooperativo al fine di consentire all'interessato di riproporre una domanda proporzionata e compatibile con i principi regolatori dell'azione amministrativa.

Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di 30 giorni dall'istanza.

Al fine di consentire l'esercizio del diritto di accesso civico ai sensi degli artt. 5 e 5-bis del D.Lgs. 33/2013 da parte di ciascun cittadino, Isontina Ambiente S.r.l. ha predisposto un apposito modello scaricabile dal sito internet https://isontinambiente.it/azienda/amministrazione-trasparente/accesso-civico, utilizzabile per l'invio della richiesta.

Nella medesima sede del sito è altresì pubblicata la procedura "PG- PCT 03" per la gestione delle richieste di accesso civico adottata dalla Società.

8.11 Trasparenza e Tutela dei dati personali

A partire dal 25 maggio 2018 è divenuto obbligatorio e direttamente applicabile il Regolamento UE 2016/679, mentre il D.Lgs. n. 101 del 10 agosto 2018 è intervenuto sul D.Lgs. 196/2003 (Codice della Privacy) introducendo norme atte ad armonizzare la disciplina nazionale al suddetto Regolamento ed abrogando le disposizioni in contrasto con la disciplina comunitaria.

Fra le principali novità vi è l'introduzione del principio di responsabilizzazione (*accountability*).

In forza di tale principio, di cui al combinato disposto ex artt. 5 e 24 del GDPR, il titolare del trattamento deve assicurare e deve essere in grado di dimostrare mediante misure tecniche e organizzative adeguate che i dati siano:

- ✓ trattati in base ai criteri di liceità, correttezza e trasparenza;
- ✓ raccolti per finalità determinate, esplicite e legittime, e successivamente trattati in modo che non sia incompatibile con tali finalità;
- ✓ adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trattati;
- ✓ esatti e, se necessario, aggiornati;
- ✓ conservati in una forma che consenta l'identificazione degli interessati per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali sono trattati;

- ✓ trattati in maniera da garantire un'adeguata sicurezza dei dati personali, compresa la protezione, mediante misure tecniche e organizzative adeguate, da trattamenti non autorizzati o illeciti e dalla perdita, dalla distruzione o dal danno accidentali.

Per i motivi di cui sopra, ISA ha riesaminato ed aggiornato i propri modelli organizzativi, adottando altresì misure amministrative e tecniche idonee ad assicurare il rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali.

I dati vengono trattati da ISA per finalità attinenti all'adempimento di leggi, regolamenti o normative comunitarie, relativi alla gestione amministrativa, contabile e commerciale del rapporto, all'adempimento degli obblighi contrattuali e normativi connessi con l'attività prestata dalla società ed anche ai fini della tutela del credito e della migliore gestione dei diritti relativi al singolo rapporto commerciale.
L'entrata in vigore della normativa sopra richiamata ha fatto sì che l'Autorità Nazionale Anticorruzione dedicasse una specifica sezione del PNA 2018 al contemperamento della disciplina del trattamento dei dati personali con quella vigente in materia di trasparenza.

A riguardo è stato fatto notare che, in perfetta sintonia con la normativa previgente, la base giuridica per il trattamento dei dati personali da parte dei soggetti pubblici è sempre rappresentata da una norma di legge o di regolamento.

ANAC ha però altresì precisato che l'attività di pubblicazione dei dati sui siti web per finalità di trasparenza, anche se effettuata in presenza di idoneo presupposto normativo, deve avvenire nel rispetto dei principi di cui all'art 5 del Regolamento UE.

Ciò significa che:

- il dato dovrà essere trattato in conformità ai principi di adeguatezza, pertinenza e nei limiti di quanto necessario per adempiere alle finalità previste dalla legge;
- dovranno essere adottate misure idonee a cancellare o rettificare eventuali dati inesatti.

Nel PNA 2019 è stata inoltre analizzata la recente sentenza della Corte Costituzionale n. 20/2019 che ha riconosciuto rilevanza costituzionale al principio di trasparenza ex artt. 1 e 97 e ha statuito che *"il bilanciamento della trasparenza e della privacy va compiuto avvalendosi del test di proporzionalità che richiede di valutare se la norma oggetto di scrutinio, con la misura e le modalità di applicazione stabilite, sia necessaria e idonea al conseguimento di obiettivi legittimamente perseguiti, in quanto, tra più misure appropriate, prescriva quella meno restrittiva dei diritti a confronto e stabilisca oneri non sproporzionati rispetto al perseguimento di detti obiettivi".*

Ultima precisazione in relazione alla materia di cui trattasi ha riguardato il ruolo del Responsabile della Protezione dei dati. Si è ritenuto che tale figura, ove possibile, non dovrebbe coincidere con quella del RPCT, ciò al fine di non limitare l'effettività dello svolgimento delle attività riconducibili alle due distinte funzioni. Il RPD, nell'ambito di sua competenza, sarà in ogni caso tenuto a collaborare con il RPCT (ad esempio, come evidenziato da ANAC, nell'ipotesi di un'istanza di riesame di una decisione circa l'accesso civico generalizzato che possa riguardare profili attinenti alla protezione dei dati personali).

In conformità a quanto sopra, Isontina Ambiente S.r.l. ha nominato come RPD la dott.ssa Michela Lenarduzzi, già Responsabile dell'Ufficio Amministrazione.

8.12 Durata degli obblighi di pubblicazione

Ai sensi dell'art. 8, comma 3 D.Lgs. 33/2013 i dati, le informazioni, i documenti devono rimanere pubblicati per un periodo di 5 anni (decorrenti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello da cui decorre l'obbligo di pubblicazione) e comunque fino a che gli atti pubblicati producono i loro effetti.

La disposizione prevede alcune eccezioni:

- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi politici, di incarichi o cariche amministrative, di direzione o governo e di incarichi dirigenziali di cui all'art 14 del D. Lgs. 33/13, i dati sono pubblicati per i tre anni successivi dalla cessazione del mandato o dell'incarico, salve le informazioni concernenti la situazione patrimoniale e, ove consentita, la dichiarazione del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado, che devono essere pubblicate sino alla cessazione dell'incarico o del mandato;
- ✓ per quanto attiene ai titolari di incarichi di collaborazione e consulenza i dati di cui all'art 15 del suddetto decreto, devono essere pubblicati per i tre anni successivi alla cessazione dell'incarico.

Rimangono fermi i termini previsti dalla normativa in materia di trattamento dei dati personali, che prevede che i dati possano essere conservati per un periodo di tempo non superiore a quello necessario agli scopi per i quali sono stati raccolti e trattati.

Decorsi i termini di cui sopra, i relativi dati e documenti sono inaccessibili.

MONITORAGGIO

Il RPCT provvede, in qualità di responsabile per la pubblicazione, con cadenza **trimestrale**:

- a verificare il regolare funzionamento dei flussi informativi, alimentati dai Responsabili per la trasmissione, per la pubblicazione dei dati nella sezione "Società trasparente";

- a verificare la completezza dei dati e documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria e dei termini di pubblicazione, ai sensi del D.Lgs. 33/2013 e della Delibera ANAC n. 1134/2017 e dell'Allegato 5 del presente Piano;

- a verificare la corretta attuazione della disciplina sull'accesso civico semplice e generalizzato e la regolare tenuta del registro degli accessi;

- ad assumere le iniziative necessarie utili a superare le criticità segnalate dall'Organismo di Vigilanza (ODV), con funzioni analoghe all'Organismo Indipendente di Valutazione (OIV) nell'attestazione annuale sullo stato di attuazione degli obblighi di pubblicazione, ovvero idonee a migliorare la rappresentazione dei dati per renderli più chiari e fruibili.

9. NORMATIVA DI SETTORE

9.1 La disciplina de servizi pubblici locali di rilevanza economica – D.Lgs. 201 dd. 23.12.2022

E' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2022 il D.Lgs. 201/2022 contenente il riordino della disciplina generale sui servizi pubblici locali.

Le norme del decreto si applicano a tutti i servizi pubblici di interesse economico e prevalgono sulle discipline di settore a meno che siano state espressamente fatte salve dallo stesso decreto.

Detto decreto contiene norma di natura ordinamentale di riordino in materia di servizi pubblici di rilevanza economica e di promozione di dinamiche competitive che possano assicurare la qualità dei servizi pubblici e i risultati delle gestioni nell'interesse primario dei cittadini e utenti.

La disciplina prevede e, tra l'altro ribadisce, la competenza dell'Autorità di regolazione nei servizi pubblici locali a rete, in particolare con riferimento agli ambiti, ai costi di riferimento dei servizi, agli indicatori e ai livelli minimi di servizio.

Come noto, il ciclo integrato dei rifiuti, rientra nel novero dei servizi pubblici a rete e conseguentemente detto decreto e applicabile ad ISA con effetto dal 31.12.2022.

9.2 La gestione dei rifiuti nel Piano Nazionale Anticorruzione

Il PNA 2018 ha riservato particolare attenzione alla tematica della gestione dei rifiuti. Tale approfondimento, per espressa previsione contenuta nel PNA 2019, mantiene ancor oggi la propria validità.

È stato in particolar modo evidenziato come i rischi connessi alla materia in oggetto siano potenzialmente idonei a cagionare conseguenze irreversibili per l'ambiente e, di conseguenza, per la salute e la qualità di vita dell'intera collettività.

La relativa sezione speciale ripercorre il quadro normativo di riferimento evidenziandone la complessità tecnica dovuta, in parte, anche all'eterogeneità dei livelli istituzionali coinvolti.

ANAC, tenuto conto della frequenza degli eventi corruttivi nel settore di cui trattasi e della notevole discrasia fra l'evoluzione normativa e la prassi attuativa della stessa, ha inteso analizzare nel dettaglio l'intero processo attinente alla gestione dei rifiuti e assimilati.

Come primo punto di trattazione, l'Autorità si è concentrata sul processo che conduce all'approvazione del Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti quale strumento volto a definire necessità impiantistiche e infrastrutturali in conformità al principio di autosufficienza.
L'importanza del Piano Regionale discende dal fatto che esso definisce i singoli Ambiti Territoriali Ottimali (ATO) e prevede, fra le altre cose, l'analisi della gestione dei rifiuti esistente nell'ambito geografico interessato, le misure da adottare per migliorare l'efficacia ambientale, nonché i criteri per l'individuazione degli impianti o dei luoghi adatti alle operazioni di smaltimento.

Distinguendo il suddetto processo di approvazione del Piano nelle quattro fasi 1) della pianificazione, 2) della redazione, 3) della raccolta delle osservazioni e 4) e dell'approvazione definitiva, l'Autorità si è prodigata nell'identificare, per ciascuna di esse, da un lato, i possibili eventi di rischio e, dall'altro, le possibili misure atte ad evitare la verificazione dello stesso.

Più nel dettaglio è stata fatta notare l'opportunità:

- che il Piano Regionale adotti previsioni ad hoc al fine di far fronte al fabbisogno e alle necessità reali del territorio e da cui dovranno discendere specifiche scelte tecniche e di gestione;
- che sia assicurata piena trasparenza e condivisione delle suddette prescrizioni in relazione a tutti i suoi destinatari.

Altro punto nevralgico affrontato da ANAC è quello attinente al rilascio delle autorizzazioni di cui al D.Lgs. 152/2006 (in particolare autorizzazioni all'esercizio delle operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti e approvazioni di progetti di nuovi impianti per la gestione dei rifiuti o modifiche a quelli già esistenti).
In relazione a tale argomento, ANAC ha evidenziato in particolar modo la necessità che venga assicurata chiarezza e standardizzazione del procedimento, della relativa modulistica, della formulazione del parere tecnico e delle relative conclusioni.

In merito ai controlli sugli impianti autorizzati è stato segnalato il pericolo attinente all'omissione di verifiche in relazione ad alcune installazioni, la composizione opportunistica delle squadre ispettive, l'esecuzione di ispezioni a vantaggio (o svantaggio) di determinati soggetti. In relazione a tali aspetti, pertanto, è stata riconosciuta l'importanza di assicurare un'elevata qualificazione professionale, nonché la necessità di effettuare la rotazione del personale incaricato di effettuare le ispezioni.

Quanto al ciclo integrato dei rifiuti, dopo aver distinto le due fasi essenziali dello stesso, è stata evidenziata l'importanza del rispetto del principio di prossimità dei centri di raccolta rispetto agli impianti di recupero e smaltimento ai fini della riduzione della movimentazione dei rifiuti urbani, nonché del principio di autosufficienza (già richiamato) il quale implica che all'interno dell'ATO il ciclo dei rifiuti debba chiudersi con il loro recupero e/o smaltimento finale.

L'ultimo approfondimento è stato infine riservato all'ambito degli affidamenti e alla relazione del piano d'ambito.

L'Autorità ha infine descritto i requisiti che devono necessariamente sussistere ai fini dell'affidamento *in house* e che, per quanto attiene alla Società di cui trattasi, devono ritenersi integrati.

9.3. Il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti

Premesso quanto sopra, ai sensi dell'art. 199 del D.Lgs. 152/2006, le Regioni, sentite le Province, i Comuni e, per quanto riguarda i rifiuti urbani, le Autorità d'ambito, predispongono piani regionali di gestione dei rifiuti assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione dei cittadini. Esse devono inoltre provvedere all'aggiornamento dei Piani almeno ogni sei anni.

Data l'eterogeneità e la complessità tecnica dei temi da affrontare, la Regione FVG, in attuazione della L.R. 5/2016 e della L.R. 34/2017, ha inteso scindere il Piano stesso in più documenti, adottati con diverse delibere, ciascuno dedicato ad un determinato argomento d'interesse nell'ambito della gestione dei rifiuti.

Più in particolare, il piano è così articolato:

- ✓ piano regionale di gestione dei rifiuti urbani - aggiornamento 2022, adottato con decreto del Presidente delle Regione 15 luglio 2022, n. 088 e pubblicato sul 2° Supplemento ordinario n. 18 del 27 luglio 2022 al Bollettino Ufficiale n. 30 del 27 luglio 2022;
- ✓ piano regionale di gestione dei rifiuti speciali, adottato con decreto del Presidente della Regione 30 dicembre 2016, n. 0259/Pres.;
- ✓ criteri localizzativi degli impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti, adottati con decreto del Presidente della Regione 19 marzo 2018, n. 058/Pres.;

- ✓ monitoraggio delle case dell'acqua, adottato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.;
- ✓ metodo per il calcolo della percentuale di raccolta differenziata dei rifiuti urbani nella regione Friuli Venezia Giulia, adottato con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013 n. 0186;
- ✓ programma regionale di prevenzione della produzione dei rifiuti, adottato con decreto del Presidente della Regione 18 febbraio 2016, n. 034/Pres.;
- ✓ piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Programmazione attività pianificatoria, adottato con delibera di Giunta regionale n. 40 del 15 gennaio 2016;
- ✓ linee guida regionali per la realizzazione e la gestione dei centri di riuso, adottato con delibera di Giunta regionale n. 1481 del 22 luglio 2015;
- ✓ schema di Regolamento comunale di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, adottato con decreto del Presidente della Regione 15 luglio 2014 n. 0146/Pres.;
- ✓ linee guida regionali per la gestione dei rifiuti sanitari, adottate con decreto del Presidente della Regione 30 settembre 2013 n. 0185/Pres.;
- ✓ piani per la bonifica delle aree inquinate, adottati con Deliberazione di Giunta regionale del 16 settembre 2016, n. 1723;
- ✓ programma per la gestione dell'amianto, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 108/2018;
- ✓ linee guida regionali per la gestione dei rifiuti spiaggiati e da spazzamento stradale, adottate con delibera di giunta regionale 9 giugno 2017, n. 1066;

La suddivisione di cui sopra è stata ritenuta opportuna al fine di garantire la corretta specificità dei temi trattati e consentire un'adeguata celerità per gli eventuali aggiornamenti.

9.4 Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (AUSIR)

Ai sensi della L.R. n. 5/2016 e della L.R. 34/2017, la Regione FVG e gli Enti Locali si impegnano nel perseguire l'obiettivo della massima tutela dell'ambiente e della salute dell'uomo e, all'uopo, promuovono strategie di prevenzione della produzione dei rifiuti, di riutilizzo di beni e materiali non ancora diventati rifiuti, di incremento della raccolta differenziata e del recupero e riciclaggio dei rifiuti stessi.

ISA opera nel contesto dell'Ambito Territoriale Ottimale unico regionale per il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

In base al disposto dell'art. 4 della predetta Legge Regionale è stata istituita l'Autorità Unica per i Servizi Idrici e i Rifiuti (c.d. AUSIR), Ente di governo dell'ambito, cui partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della Regione per l'esercizio associato delle funzioni pubbliche relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'AUSIR svolge funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull'attività di gestione del servizio idrico integrato e, per quanto di interesse di ISA, del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.

L'AUSIR esercita altresì le funzioni in materia di redazione dei regolamenti inerenti l'assimilazione dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani di cui all'art. 198, comma 2 lettera "g" del D.Lgs. 152/2006 (Statuto AUSIR approvato con deliberazione dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 7/2018 e modificato con deliberazioni dell'Assemblea Regionale d'Ambito n. 28/2018 e n. 16/2019).

Fanno parte degli Organi dell'Autorità Unica l'Assemblea Regionale d'ambito e le Assemblee locali. Fra le competenze dell'Assemblea regionale d'ambito corre l'obbligo evidenziare in particolar modo: la definizione dell'organizzazione di ciascun servizio, nonché la scelta delle relative forme di affidamento, previa acquisizione del parere vincolante delle Assemblee locali interessate; l'approvazione e l'aggiornamento, acquisito il parere consultivo delle Assemblee locali interessate, del Piano d'ambito comprensivo della ricognizione delle infrastrutture, del programma degli interventi, del modello gestionale e organizzativo e del piano economico-finanziario; l'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; l'approvazione della convenzione di servizio e del relativo disciplinare, nel rispetto delle convenzioni tipo adottate dalla Regione per quanto attiene al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; la predisposizione, previo parere del Comitato utenti del servizio idrico e dei rifiuti, degli schemi di riferimento della Carta del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; le attività di monitoraggio e di controllo sull'erogazione dei servizi; la gestione dei rapporti con le Autorità nazionali di regolazione del settore.

Le Assemblee locali svolgono funzioni di governo di c.d. "secondo livello" e sono chiamate ad esprimere pareri in merito al Piano d'ambito e ad approvare il programma quadriennale degli interventi e l'approvazione della modulazione della tariffa di base.

Fra le Assemblee locali, quelle che coinvolgono i Comuni Soci di ISA sono l'Assembla locale "Orientale goriziana" e l'Assembla locale "Orientale triestina".

9.5 Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)

Come è noto, il settore dei rifiuti urbani vede prestazioni e servizi notevolmente diversificati a seconda dell'ambito territoriale coinvolto, sia in termini di costi che di entità di rifiuti raccolti e recuperati.

Istituita dalla Legge n. 481/ 1995, l'Autorità ha visto un progressivo ampliamento delle proprie competenze (energia, servizi idrici, tele riscaldamento e tele raffreddamento) sino ad assumere, a seguito dell'entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (n. 205/2017), la denominazione di Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, legge che le ha attribuito anche uno specifico ruolo in materia di regolamentazione e controllo sul ciclo dei rifiuti urbani.

L'Autorità opera in piena autonomia e indipendenza nel quadro degli indirizzi formulati dal Governo e nel rispetto della normativa europea.

ARERA è chiamata in particolare a: definire i livelli di qualità dei servizi, sentiti le Regioni, i gestori e le associazioni dei consumatori, nonché vigilare sulle modalità di erogazione dei servizi; a diffondere la conoscenza e la trasparenza delle condizioni di svolgimento dei servizi a beneficio dell'utenza; a tutelare i diritti degli utenti, anche tramite la valutazione di reclami, istanze e segnalazioni presentati dagli utenti e dai consumatori, singoli o associati.

L'Autorità ha altresì la funzione di determinare i corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e assimilati. Quanto alla materia tariffaria ad essa compete: la definizione del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione; la fissazione dei criteri per la definizione delle tariffe di accesso agli impianti di trattamento; l'approvazione delle tariffe definite dall'Ente di Governo d'ambito ottimale, o dall'autorità competente a ciò preposta, per il servizio integrato e dai gestori degli impianti di trattamento.

Infine, essa provvede a:

- emanazione di direttive per la separazione contabile e amministrativa della gestione, la valutazione dei costi delle singole prestazioni, anche ai fini della corretta disaggregazione per funzioni, per area geografica e per categorie di utenze, e definizione di indici di valutazione dell'efficienza e dell'economicità delle gestioni a fronte dei servizi resi;
- definizione di schemi tipo dei contratti di servizio di cui all'articolo 203 del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;
- verifica della corretta redazione dei piani di ambito esprimendo osservazioni e rilievi;
- formulazione di proposte relativamente alle attività comprese nel sistema integrato di gestione dei rifiuti da assoggettare a regime di concessione o autorizzazione in relazione alle condizioni di concorrenza dei mercati;
- formulazione di proposte di revisione della disciplina vigente, segnalandone altresì i casi di gravi inadempienze e di non corretta applicazione;
- predisposizione di una relazione annuale alle Camere sull'attività svolta.

Con la Delibera n. 443/2019 dd. 31.10.2019 ("*Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021"*), l'Autorità ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2018-2021, adottando il Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR). Nel corso del 2021, tale metodo tariffario è stato aggiornato con la Delibera 363/2021 del 03 agosto 2021, (MTR 2) per il periodo 2022-2025.

Come evidenziato nel comunicato stampa ARERA dd. 31.10.2019: *"Il Metodo Tariffario stabilisce i limiti delle tariffe e predispone quattro diversi schemi che Comuni, gestori e altri enti compenti potranno scegliere in base ai propri obiettivi di miglioramento del servizio al cittadino.*

I servizi regolati dal nuovo metodo tariffario sono: (i) spazzamento e lavaggio strade; (ii) raccolta e trasporto; (iii) trattamento e recupero dei rifiuti urbani; (iv) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani; (v) gestione tariffe e dei rapporti con gli utenti.

Il metodo tariffario, impostando una stretta coerenza tra il costo e la qualità del servizio, introduce un sistema di copertura dei costi in grado di incentivare il sistema locale a gestire integralmente i rifiuti. La regolazione ha carattere graduale e asimmetrico, perché tiene conto delle diverse condizioni territoriali di partenza".

L'Autorità ha altresì il compito di promuovere la tutela degli interessi degli utenti e dei consumatori. In relazione a quest'ultimo aspetto, risulta di fondamentale importanza, ai fini del presente Piano, la già richiamata Deliberazione ARERA n. 444 dd. 31 ottobre 2019, mediante la quale è stato adottato il Testo Integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (T.I.T.R).

Il documento ha individuato, a livello nazionale, i contenuti informativi minimi che devono essere garantiti a tutti gli utenti del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani. Le prescrizioni della richiamata delibera, già analizzate al paragrafo n. 8.6, andranno pertanto ad integrare gli obblighi di trasparenza posti in capo alla Società in forza della Legge 190/2012 e del D. Lgs. 33/2013.

10. LIVELLO DI ADEGUAMENTO DELLA SOCIETA' ALLA NORMATIVA

Fin dall'entrata in vigore della norma di riferimento la società si è dimostrata sensibile alle questioni poste dalla disciplina in materia di anticorruzione e trasparenza e si è adoperata per assicurare una costante adeguatezza rispetto agli adempimenti previsti.

Con delibera del 31 gennaio 2014, l'Amministratore Unico ha così provveduto alla nomina del Responsabile della Prevenzione della Corruzione e del Responsabile della Trasparenza nella persona del Ing. Giuliano Sponton.

Come già detto, la società ha nominato la figura dell'Organismo Indipendente di Valutazione come pure quella dell'Organismo di Vigilanza.

In occasione del primo aggiornamento del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo adottato ai sensi del D. Lgs. 231/2001, si è inoltre provveduto ad integrare tale Modello con le misure di prevenzione della corruzione richieste dalla Legge 190/2012. Con delibera del 20 novembre 2014 l'Amministratore Unico ha quindi adottato l'aggiornamento del MOG ex D.Lgs. 231/2001, integrato di una sezione specifica denominata Piano di Prevenzione della Corruzione, coerentemente con le indicazioni fornite dall'ANAC nelle varie Linee Guida emanate.

Relativamente alle attività svolte dal Responsabile della Prevenzione della Corruzione dalla sua nomina si segnalano in particolare la predisposizione del primo PTPC e il suo aggiornamento annuale, nonché la compilazione delle relazioni annuali sull'efficacia delle misure di prevenzione della corruzione.

Per quanto riguarda gli adempimenti previsti dal D.Lgs 33/2013, la Società ha creato sul proprio sito internet la sezione "Società Trasparente" in cui vengono costantemente pubblicati dati, documenti e informazioni richiesti dalla normativa in materia di trasparenza. È stato inoltre predisposto il Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità, poi ricompreso all'interno del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione adottato dall'Amministratore Unico con delibera del 31 gennaio 2017, ed aggiornato con delibera dd. 28.01.2018 e con delibera dd. 31.01.2019.

Nel corso del 2022 e del 2023, in particolare, il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ha verificato il livello di adeguamento della società alla normativa in materia di trasparenza, alimentando i flussi verso il responsabile della pubblicazione ed ha organizzato specifici incontri con il personale e i responsabili di funzione in materia di anticorruzione e trasparenza. Alla luce del PNA 2019, il RPCT ha altresì provveduto, già dall'adozione del PTPCT 2020-2022, ad un'approfondita analisi del contesto interno ed esterno della società, modificando approccio valutativo del rischio da quantitativo a misto (qualitativo e quantitativo) come da disposizioni di ANAC. Il presente Piano prevede inoltre una stringente programmazione delle misure in materia di anticorruzione e trasparenza e specifiche tempistiche di monitoraggio in relazione alla loro attuazione.

Si rappresenta che nel corso dell'anno 2023 non sono pervenute richieste di accesso civico né alcuna segnalazione di illecito da parte dei dipendenti.

11. PIANIFICAZIONE TRIENNALE DEGLI INTERVENTI

La Tabella sotto riportata sintetizza gli interventi previsti nel corso del triennio di riferimento (2023-2025).

MISURA	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/I RESPONSABILI	MODALITÀ	MONITORAGGIO
Conoscenza e diffusione delle misure di prevenzione della corruzione e della trasparenza	Primo semestre: 2024; 2025; 2026.	- RPCT; - Referenti anticorruzione RPCT	- definizione ed esecuzione del programma formativo di cui al paragrafo n. 7.2.2.1 del Piano; - test di apprendimento.	Frequenza: annuale Modalità: - verifica adempimento programma formativo; - verifica test apprendimento.
Analisi del contesto esterno	Primo semestre 2024; Primo semestre 2025; Primo semestre 2026.	-RPCT - Referenti anticorruzione RPCT + eventuale gruppo di lavoro a supporto del RPCT	- introduzione di forme di consultazione della collettività e degli *stakholders;* - verifica delle banche dati / rassegne stampe/ Rapporti e relazioni delle Autorità ritenuti rilevanti.	Frequenza: Annuale (in occasione della programmazione del PPCT per il triennio successivo) Modalità: check sui dati raccolti
Analisi del contesto interno	Primo semestre: 2024; 2025; 2026.	- RPCT - Referenti anticorruzione RPCT - Responsabili di Funzione + Eventuale gruppo di lavoro a supporto del RPCT	- autovalutazione da parte dei Responsabili di funzione; - valutazione RPCT.	Frequenza: annuale Modalità: audit/ consultazioni Responsabili di funzione
Trasparenza	Trimestrale 2024; 2025; 2026. In conformità alle disposizioni di cui al D.lgs. 33/2013.	-RPCT (Responsabile della Pubblicazione) - Responsabili della Trasmissione dei dati	- check delle pubblicazioni alla luce dell'allegato 5; - verifica sul sito ANAC in merito a delibere o disposizioni sopravvenute; - predisposizione schede modello per l'ottenimento dei dati da pubblicare	Frequenza: Trimestrale Modalità: - verifica flussi; - verifica pubblicazioni; - incontri con OIV; - utilizzo di schede "modello".
Trasparenza nell'ambito del servizio di gestione dei rifiuti	Da: giugno A: Dicembre 2024; 2025; 2026	- RPCT - Referenti anticorruzione - Responsabili della Trasmissione dei dati	- predisposizione di piano di estrapolazione dei dati; -regolamento flussi informativi; - predisposizione nuovi modelli.	- Frequenza: semestrale - Modalità: check sito; audit; verifica documentazione
Patti d'integrità	In occasione dell'indizione di procedure ad evidenza pubblica 2024; 2025; 2026	- RPCT - Responsabile Gare e Contratti	- acquisizione di dichiarazione di assenza conflitti d'interesse - l'inserimento, nei protocolli di legalità e/o nei patti di integrità, di eventuali sanzioni a carico dell'operatore economico in caso di inottemperanza	Frequenza: continua Modalità: verifiche a campione

MISURA	TEMPISTICHE DI REALIZZAZIONE	UFFICIO/I RESPONSABILI	MODALITÀ	MONITORAGGIO
Conflitto di interesse	Secondo semestre 2024; 2025; 2026.	RPCT	- aggiornamento delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interessi da parte di tutti i dipendenti	-Frequenza: Biennale - Modalità: check documentazione acquisita
	Al momento dell'assegnazione all'ufficio, della nomina a RUP, o dell'affidamento dell'incarico ad un consulente	RPCT	- acquisizione e conservazione delle dichiarazioni di insussistenza di situazioni di conflitto di interesse e verifica periodica	- Frequenza di monitoraggio da definire in relazione alla durata dell'incarico - Modalità: verifica acquisizione audit
Doveri di Comportamento (Codice Etico/Codice di Buona Condotta)	2024, 2025, 2026	AU RPCT ODV	- verifica su predisposizione e implementazione clausola di rispetto del Codice Etico; - verifica segnalazioni Whistleblowing	Frequenza: annuale
Inconferibilità e incompatibilità degli incarichi	Ad evento 2024; 2025; 2026	- RPCT - AU - Responsabile di funzione	- acquisizione della dichiarazione di cui all'art. 20 D.lgs. 39/2013	Frequenza: Annuale Modalità: - verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite.
Rotazione dei dipendenti (misure alternative)	Primo e secondo semestre: 2024, 2025; 2026.	- Direttore Generale - AU - Responsabile amministrazione del personale - Responsabili di funzione	-condivisione delle attività tra responsabili e operatori; -reportistica periodica; -individuazione della segregazione delle funzioni.	Frequenza: Annuale Modalità: - audit e consultazioni; - verifica dei report.
Pantouflage	- All'atto di assunzione o in occasione della cessazione del rapporto di lavoro; - Indizione della gara	- RPCT - Responsabile amministrazione del personale - Responsabile Gare e Contratti	- predisposizione ed introduzione nei modelli della Società delle clausole e delle dichiarazioni indicate al paragrafo 7.1.5.	Frequenza: Annuale Modalità: - verifiche a campione sulle dichiarazioni acquisite.
Gestione dei rifiuti	Primo e secondo semestre 2024; 2025; 2026	- RPCT - Responsabile Tecnico	- aggiornamento Procedura P.G. 7.5.2 e Procedura P.G. 7.5.4; - reportistica periodica	Scadenza: primo semestre 2024 Modalità: - audit
Predisposizione tariffa TARI	Primo e secondo semestre 2024; 2025; 2026	- RPCT - Tariffa e misurazione	- adozione reportistica su modalità definizione tariffa	Primo semestre 2024: predisposizione procedura di reportistica; Secondo semestre 2025: implementazione procedura; 2026: verifica eventuali aggiornamenti/integrazioni procedura adottata

12. RECEPIMENTO DELLE MODIFICHE ALLA LEGGE 190/2012

Il presente Piano è soggetto ad aggiornamenti annuali così come previsto della norma di riferimento ovvero in seguito a indicazioni recepite da parte degli organismi vigilanti.

Le disposizioni del Piano che dovessero risultare in contrasto con le norme di legge sopravvenute a seguito dell'approvazione dello stesso devono intendersi automaticamente disapplicate.